GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 — **ROMA** — MERCOLEDI' 29 AGOSTO — NUM. 202

ASSOCIAZIONI.		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n. 4; in Torino, via delle Orfane, n. 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **4015** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 3 della legge 29 giugno 1876, n. 3181, per il riscatto delle Ferrovie dell'Alta Italia e per l'esercizio della rete stessa dopo il riscatto;

Ritenuto che in dipendenza della liquidazione dei conti di cui agli articoli 13, 14 e 16 della Convenzione di Basilea del 17 novembre 1875, approvata colla legge suddetta e per effetto dell'atto di transazione in data 4 agosto 1877, reso esecutorio con decreto Ministeriale del 20 stesso mese di agosto, devesi corrispondere alla Società ferroviaria del Sud dell'Austria la somma di lire 12,500,000, coll'aggiunta degli interessi in ragione del 6 per cento dal 1° luglio 1876 al 1° settembre 1877, giorno del pagamento;

Ritenuto che a tenore dell'art. 3 del Compromesso di Parigi degli 11 giugno 1876 e dell'art. 6 dell'atto addizionale di Roma del 17 stesso mese di giugno, la Società suddetta deve corrispondere al Governo Italiano colla stessa decorrenza dal 1° luglio 1876 la somma di lire 12,000,000, la quale con R. decreto 9 novembre 1876, n. 3481, fu inscritta nel bilancio definitivo dell'entrata pel 1876 sotto apposito capitolo col n. 53*bis* e quindi venne trasportata al bilancio definitivo dell'entrata del corrente anno sotto il capitolo numero 72*sexies*;

Ritenuto che occorre ora di provvedere per lo stanziamento nel bilancio definitivo della spesa delle Finanze pel 1877 della somma necessaria pel pagamento da farsi alla Società ferroviaria del Sud dell'Austria e che per l'eccedenza del debito dello Stato in confronto al suo credito, e cioè per la somma fra capitale ed interessi di lire 535,000, occorre provvedere alla inscrizione ed alienazione di una corrispondente rendita consolidata 5 per cento;

Considerato che sulla base del prezzo corrente di 76 circa per cento della rendita consolidato 5 per cento dovrà inscriversi nel Gran Libro del Debito Pubblico per detto titolo una annua rendita consolidata 5 per cento di lire 35,197 37 ed in cifra tonda di lire 35,200, con decorrenza dal 1° luglio 1877;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico in aumento al consolidato 5 per cento dell'annua rendita di lire trentacinquemila duecento (lire 35,200) con decorrenza di godimento dal 1° luglio 1877.

Art. 2. Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle Finanze pel corrente anno, cioè:

1° Bilancio definitivo dell'entrata:

a) Al capitolo 4°, *Imposta sui redditi di ricchezza mobile*, è portata in aumento la somma complessiva di lire 6943 20, cioè: lire 4630 per ritenuta da operarsi sulle lire 35,000, interessi del 6 per cento, dovute alla Società ferroviaria del Sud dell'Austria dal 1° luglio 1876 a tutto agosto 1877 sulla somma di lire 500,000, e lire 2323 20, ritenuta relativa al semestre al 1° gennaio 1878, sulla rendita consolidata 5 per cento di lire 35,200, di cui all'articolo 1°;

b) È instituito un apposito capitolo sotto il num. 69 *quinque*, coll'intestazione: *Prodotto della rendita consolidata* 5 *per* 0[0, *creata con Regio decreto* 24 *agosto* 1877, *n.* 4015 *(Serie* 2ª*), in dipendenza della liquidazione dei conti di cui agli articoli* 13, 14 *e* 16 *della Convenzione di Basilea approvata colla legge* 29 *agosto* 1876, *n.* 3181, ed a questo articolo verrà assegnata la somma di lire 535,000.

2° Bilancio definitivo della spesa delle Finanze:

a) Il fondo stanziato nel capitolo 1°, rendita consolidata 5 per 0[0, sarà aumentato di lire 17,600 importo lordo del semestre al 1° gennaio 1878 sulla rendita di lire 35,200, creata col presente decreto;

b) È instituito un apposito nuovo capitolo col num. 34 *ter*, e la denominazione: *Pagamento alla Società delle Ferrovie del Sud dell'Austria in dipendenza della liquidazione dei conti di cui agli articoli* 13, 14 *e* 16 *della Convenzione di Basilea del* 17 *novembre* 1875, *approvata colla legge* 29 *giugno* 1876, *num.* 3181; a questo nuovo capitolo verrà assegnato il fondo di lire 12,535,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri, addì 24 agosto 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della Convenzione 5 luglio 1870 con la Società Ferroviaria dell'Alta Italia, approvata colla legge del 28 successivo agosto, n. 5857, col quale fu data facoltà al Governo, trascorsi i cinque anni dall'approvazione della detta Convenzione, di restituire alla Società stessa i capitali dovutile per effetto dell'altra convenzione del 4 gennaio 1869, pure approvata con la legge del 28 agosto 1870;

Veduto il Nostro decreto in data 5 settembre 1875, con cui fu autorizzata l'aggiunta nel bilancio definitivo del 1875 di due distinti capitoli, uno nella parte prima dell'entrata col n. 67 ter, e l'altro nella parte prima della spesa col num. 32 ter, per applicarvi rispettivamente l'introito della somma di lire 10,000,000 mutuata dalla Cassa di risparmio di Milano per effetto della Convenzione del 1° settembre 1875, ed il pagamento della somma stessa alla Società delle Ferrovie dell'Alta Italia;

Ritenuta la convenienza di restituire alla Società del Sud dell'Austria e dell'Alta Italia la somma di lire 5,000,000, quale secondo acconto del credito di essa per le anticipazioni fatte giusta l'articolo 7 della Convenzione medesima, per lo acquisto di materiali e lavori per le linee toscane e liguri, e Savona-Acqui-Brà, alle condizioni concordate con la Società, e salvo il resultamento della definitiva liquidazione da compiersi dal Ministero dei Lavori Pubblici;

Veduto che, per convenzione sottoscritta in Roma il 19 agosto 1877, la Cassa di Risparmio di Milano si è obbligata a fornire al Tesoro i fondi occorrenti alla restituzione da farsi alla Società suddetta;

Considerando che tanto l'operazione d'entrata, quanto quella di pagamento dei capitali di cui si tratta, deve figurare nel bilancio dello Stato e nel rendiconto consuntivo dell'Amministrazione;

Ritenuto che alle variazioni da farsi pel pagamento degli interessi sui capitali suddetti sarà provveduto con lo stato di prima previsione pel 1878, non occorrendo per questo titolo alcuna modificazione al bilancio definitivo di previsione pel 1877;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nel bilancio definitivo di previsione del 1877 sono aggiunti due capitoli: uno nella parte prima dell'entrata che prenderà il n. 69 *quater*, e la denominazione: *Somma mutuata al Tesoro dalla Cassa di risparmio di Milano, giusta la Convenzione* 19 *agosto* 1877, *per la restituzione dell'anticipazione fatta alla Società Ferroviaria del Sud dell'Austria e dell'Alta Italia, giusta l'art.* 7 *della Convenzione* 4 *gennaio* 1869 (*Legge* 28 *agosto* 1870, *n.* 5857), e l'altro nella parte prima della spesa del Ministero delle Finanze che prenderà il n. 34 *bis*, e la denominazione: *Restituzione alla Società Ferroviaria del Sud dell'Austria e dell'Alta Italia delle anticipazioni fatte al Tesoro, giusta l'art.* 7 *della Convenzione* 4 *gennaio* 1869 (*Legge* 28 *agosto* 1870, *n.* 5857).

A ciascuno dei detti due capitoli sarà assegnato il fondo di lire 5,000,000.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte de' conti del Regno.

Dato a Valdieri, addì 24 agosto 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

REGOLAMENTO

per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile (approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4022 (Serie 2ª), pubblicato nel foglio di ieri).

TITOLO I.

Dell'imposta che si riscuote mediante ritenuta.

Art. 1. La ritenuta sui redditi di ricchezza mobile stabilita colla legge del 24 agosto 1877, n. 4021 (Serie 2ª), si opera in conformità delle disposizioni vigenti sulla Contabilità generale dello Stato.

Art. 2. La ritenuta sui premi dei prestiti emessi dallo Stato e sulle somme pagate per vincite al lotto si applica nella misura dell'aliquota vigente al giorno in cui i premi e le vincite sono pagabili di diritto, ancorchè il pagamento di fatto avvenga posteriormente.

La ritenuta sugli interessi dei buoni del Tesoro si applica nella misura dell'aliquota vigente al giorno dell'emissione dei buoni.

Art. 3. Sotto il titolo di assegni fissi personali, di cui all'articolo 11 della legge, si comprendono gli aggi dei contabili dello Stato, le retribuzioni mensili e le diarie degli impiegati ed inservienti straordinari o provvisori, gli assegni a titolo di spese di rappresentanza, di soggiorno, di alloggio, vestiario e viveri, i maggiori assegnamenti, gli assegni di disponibilità e di aspettativa, i sussidi periodici, i soprasoldi sulle decorazioni civili e militari, ed in generale tutti gli emolumenti personali, periodici o fissi, che aggravano il bilancio dello Stato. Fra questi assegni non si comprendono quelli per spese d'ufficio, di giro, di cancelleria e di combustibile; le indennità di tramutamento, di trasferta e di vacazione; gli assegni per foraggio ed in generale tutti gli emolumenti corrisposti dall'erario agli impiegati governativi per sopperire a determinate spese; i quali non sono tassabili nè per ritenuta, nè per ruoli.

Il reddito netto degli stipendi, pensioni ed assegni da ridurre a imponibile si determina detraendo le somme che si rilasciano a favore dell'erario.

Art. 4. Per i proventi degli impiegati di ogni ufficio di cancelleria giudiziaria l'imposta si applica sul totale delle somme da ripartirsi fra gli impiegati stessi, ridotte ai quattro ottavi. La liquidazione della imposta si fa dall'intendente di finanza in base allo stato di reparto approvato dalla Commissione liquidatrice, di cui all'art. 136 del regolamento generale giudiziario; e l'intendente provvede che a cura del capo dell'ufficio di cancelleria sia eseguito il versamento dell'imposta nella Tesoreria.

Colle norme fissate dal regolamento 10 novembre 1876 si applica l'imposta sulle somme che si repartiscono tra gli avvocati e procuratori delle Regie Avvocature erariali.

L'imposta è liquitata in ragione dell'aliquota vigente nell'anno al quale si riferiscono i proventi da repartire.

Art. 5. Non sono assoggettate alla ritenuta, ma devono essere dichiarate e tassate nei ruoli, le mercedi giornaliere degli operai degli stabilimenti governativi, i sussidi non periodici, le gratificazioni straordinarie e in generale tutti gli emolumenti precari e variabili pagati dallo Stato.

TITOLO II.

Dell'imposta che si riscuote in base a ruoli nominativi.

Capitolo I. — *Rappresentanze consorziali — Commissioni comunali e mandamentali.*

Art. 6. Nella sessione ordinaria di primavera, di due in due anni, i Consigli dei comuni che compongono un mandamento procedono, a schede segrete e a maggioranza relativa, alla elezione dei rappresentanti comunali nel mandamento di cui fanno parte.

Possono essere chiamati a quest'ufficio tutti coloro che sono eleggibili a consiglieri comunali.

Il sindaco partecipa al prefetto il nome degli eletti.

La rappresentanza mandamentale tiene le sue adunanze nella sala del comune capoluogo del mandamento, o nel luogo determinato dal prefetto quando nessuno dei comuni formanti il Consorzio sia capoluogo del mandamento. Nella prima riunione, presieduta dal rappresentante più anziano, la rappresentanza elegge nel suo seno a scrutinio segreto un presidente e un segretario.

Art. 7. Non più tardi di quindici giorni dopo l'elezione dei rappresentanti nel mandamento il prefetto convoca le rappresentanze consorziali, perchè procedano alla nomina dei membri della Commissione del mandamento.

Occorrendo, per difetto di numero, una seconda riunione, questa avrà luogo entro gli otto giorni successivi, e le nomine saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 8. Nella sessione ordinaria di primavera, di due in due anni, i Consigli dei comuni isolati (componenti uno o più mandamenti) procedono alla elezione dei membri della Commissione comunale.

Art. 9. I Consigli dei comuni isolati e le rappresentanze consorziali eleggono a maggioranza relativa, oltre ai quattro membri effettivi, due supplenti.

Il sindaco o il presidente della rappresentanza consorziale invia al prefetto il processo verbale delle adunanze tenute per queste elezioni.

Il prefetto nomina un presidente per ciascuna Commissione; indi notifica agli eletti la loro nomina, ne fa pubblicare i nomi nel comune isolato o in tutti i comuni che compongono il mandamento a misura che ciascuna Commissione è composta, e ne dà partecipazione al presidente.

Art. 10. Il Consiglio di un comune isolato o la rappresentanza di un mandamento avente una popolazione maggiore di dodici mila abitanti può nell'adunanza di cui all'art. 9 deliberare che sia aumentato il numero dei membri della Commissione, in modo però che l'aumento dei membri, non compreso il presidente, sia sempre di quattro effettivi e due supplenti, o di un multiplo di 4 e di 2.

In questo caso, come altresì quando alcuno degli eletti abbia ricusato l'ufficio, il prefetto convoca il Consiglio del comune isolato o la rappresentanza consorziale per le nuove elezioni, le quali saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Inoltre il prefetto nomina un altro od altri delegati del Governo, serbata sempre la proporzione da quattro ad uno fra i membri elettivi e i delegati del Governo, i quali ultimi saranno vice-presidenti della Commissione.

Art. 11. Quando i Consigli comunali o le rappresentanze consorziali non adempiano a ciò che è prescritto nei precedenti articoli, provvede il prefetto.

Art. 12. Per far parte delle Commissioni è necessario essere eleggibile a consigliere comunale.

Non possono peraltro appartenervi i prefetti, i sottoprefetti, gli intendenti di finanza, gli ispettori e gli agenti delle imposte dirette, i militari di terra e di mare, gli uffiziali e gli altri agenti della guardia doganale, gli uffiziali e le guardie di pubblica sicurezza.

Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Commissione gli ascendenti e i discendenti, il suocero e il genero, ed i fratelli.

Niuno può far parte di più di una Commissione.

Possono non accettare l'incarico i senatori, i deputati, i consiglieri di Stato, di Cassazione, della Corte dei Conti e di Appello e i giudici dei Tribunali civili e correzionali.

Possono egualmente non accettare l'incarico coloro che non hanno la residenza nel territorio del comune isolato o del mandamento, le persone inette all'ufficio per infermità, e coloro che hanno oltre 65 anni di età.

Coloro che rifiutino l'incarico incorrono in una pena pecuniaria da lire 50 a 200.

Sono considerati come rifiutanti l'incarico coloro che non rispondono nel termine di otto giorni alla lettera di notificazione della loro nomina, e coloro che non intervengano ad alcuna delle tre prime adunanze della Commissione.

Art. 13. I membri effettivi e supplenti, che senza darne avviso e senza giustificati motivi non intervengano alle adunanze, ed impediscano colla loro assenza di poter deliberare per mancanza di numero, incorrono, per ogni volta, nella pena pecuniaria di lire 5 a 20.

Art. 14. Il presidente della Commissione trasmette al prefetto il processo verbale da cui risultino i rifiuti e le assenze dei delegati effettivi o supplenti.

Il prefetto, esaminate le circostanze del fatto, rimette, se ne crede il caso, il verbale all'autorità giudiziaria, acciò sia proceduto per la applicazione della pena.

Art. 15. I membri supplenti delle Commissioni possono intervenire alle adunanze per fornire schiarimenti e coadiuvarle nei lavori, ma non hanno voto deliberativo se non quando suppliscono in assenza dei membri effettivi. Di questa assenza si deve sempre far menzione nel verbale.

Art. 16. Ricevuta dal prefetto la partecipazione di cui nell'ultimo paragrafo dell'articolo 9, il presidente convoca la Commissione, la quale può associarsi persone atte a coadiuvarla nei suoi lavori, senza che queste prendano parte alla votazione.

Nella prima adunanza la Commissione nomina il segretario, il quale può essere anche scelto fuori della Commissione stessa; e, quando non sia stato aumentato il numero dei suoi membri, elegge fra gli effettivi il vice-presidente.

Il presidente firma il carteggio ufficiale, distribuisce il lavoro, cura l'osservanza dei termini, risponde della conservazione dei documenti e dà avviso all'agente delle imposte dei giorni in cui avranno luogo le adunanze della Commissione.

Art. 17. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice-presidente della Commissione, assume la presidenza dell'adunanza quello tra i membri effettivi presenti, che ha ottenuto maggior numero di voti nella elezione del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, e a parità di voti il più anziano.

Art. 18. Quante volte il numero dei membri della Commissione sia aumentato, la Commissione stessa può suddividersi in Sotto-Commissioni, ciascuna delle quali sarà composta del delegato governativo che ne avrà la presidenza e di quattro membri effettivi e due supplenti.

Il presidente della Commissione distribuisce i lavori fra le Sotto-Commissioni, curando che i giudizi riguardanti una stessa classe di redditi siano sempre deferiti alla stessa Sotto Commissione, agli effetti dell'art. 38 della legge. Ai membri di ciascuna Sotto-Commissione la distribuzione è fatta dal rispettivo presidente.

L'avviso all'agente delle imposte dei giorni delle adunanze è dato dal presidente della Commissione o dai presidenti delle Sotto-Commissioni.

Art. 19. Le Sotto-Commissioni hanno le stesse facoltà e gli stessi doveri della Commissione rispetto all'incarico loro affidato. Per la

risoluzione delle questioni di massima, tanto il presidente della Commissione quanto quelli delle Sotto-Commissioni possono provocare una decisione dalla intera Commissione.

Art. 20. Le Commissioni e le Sotto-Commissioni non possono deliberare se non sono presenti i tre quinti dei componenti le medesime.

Le Commissioni e le Sotto-Commissioni deliberano circa ciascun ricorso in numero dispari, astenendosi, ove occorra, il componente meno anziano che non sia relatore; il quale, in tal caso, non entra a costituire il numero legale per deliberare. — Le loro deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni debbono esser notate su un registro da rimanere presso il rispettivo presidente fino al termine dell'ufficio.

Art. 21. Le Commissioni mandamentali siedono nel capoluogo del mandamento.

Spetta ai comuni di provvedere alla residenza della Commissione o delle Sotto-Commissioni, alle spese degli impiegati e servienti e ad ogni oggetto necessario pel servizio.

Ai locali e alle spese occorrenti alle Commissioni mandamentali provvede il comune capoluogo del mandamento, salvo la repartizione delle spese fra tutti i comuni del mandamento in proporzione dell'ammontare dell'imposta principale sulla ricchezza mobile e sui fabbricati.

Nel caso previsto dall'art. 6 il prefetto designerà il luogo di residenza della Commissione e il comune del mandamento che dovrà provvedere ai locali e alle spese suindicate.

Art. 22. Quando per qualsiasi causa il delegato del governo cessa dalle sue funzioni, il prefetto procede a nuova nomina.

Ove il numero dei membri effettivi e supplenti sia ridotto al disotto della metà, la Commissione dovrà essere completata mediante nuove elezioni da farsi con le norme ordinarie.

Art. 23. Le funzioni delle Commissioni non cessano per lo scioglimento del Consiglio del comune isolato o di uno o di tutti i Consigli dei comuni del mandamento.

Art. 24. Quando per non meno di tre volte consecutive una Commissione non può decidere i reclami per mancanza dell'intervento del numero richiesto alla legalità delle adunanze, e quando, non ostante il cumulo di ricorsi da decidere, la Commissione lascia trascorrere due mesi consecutivi senza radunarsi almeno una volta, il prefetto, sul rapporto dell'intendente di finanza, sentite le spiegazioni del presidente, e sentita la Deputazione provinciale, può con decreto motivato ordinare lo scioglimento della Commissione e promuovere le elezioni di rinnovamento.

Capitolo II. — *Commissioni provinciali e Commissione centrale.*

Art. 25. Il prefetto in ciascun biennio e nel giorno determinato dal Ministro delle Finanze convoca il Consiglio provinciale, perchè proceda all'elezione di un commissario effettivo nella Commissione provinciale e di un supplente.

La Camera di commercio della provincia, ed essendovene più d'una, quella del capoluogo, è nello stesso tempo convocata dal suo presidente per l'elezione di un commissario effettivo e di un supplente, il nome dei quali sarà notificato al prefetto dal presidente medesimo.

Contemporaneamente la Direzione generale delle imposte dirette nomina due commissari effettivi e due supplenti, e ne dà partecipazione al prefetto. Questo nomina il presidente, sceglie fra i quattro membri effettivi il vice-presidente, partecipa al presidente la composizione della Commissione e ne fa pubblicare in tutti i comuni della provincia analogo manifesto.

Art. 26. Qualora uno dei commissari eletti dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio sia anche nominato dalla Direzione generale delle imposte dirette, subentra a far parte della Commissione il supplente eletto dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio rispettivamente, ed al supplente subentra quello che dopo di lui abbia ottenuto maggior numero di voti.

Qualora uno stesso individuo venga eletto dal Consiglio provinciale e dalla Camera di commercio, il supplente eletto da questa subentra a far parte della Commissione come commissario effettivo, ed al supplente succede quello che abbia ottenuto dopo di lui maggior numero di voti.

Ove qualcuno dei supplenti nominati dalla Direzione generale delle imposte dirette sia tra i commissari eletti dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio, la stessa Direzione generale nomina altri supplenti in luogo dei primi.

Art. 27. Qualora il prefetto nomini il presidente tra gli eletti dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio, subentra in sua vece il supplente della categoria, in cui venne fatta la scelta, ed al supplente subentra quello che abbia ottenuto maggior numero di voti nella stessa categoria.

Se poi nomini presidente uno dei commissari nominati dalla Direzione generale delle imposte dirette, la medesima nomina altro commissario in luogo di quello.

Art. 28. Qualora il Consiglio provinciale non proceda alle elezioni, vi supplisce la Deputazione provinciale, e non procedendovi questa, o dal suo canto la Camera di commercio, provvede d'ufficio il prefetto.

Art. 29. Ricevuta dal prefetto la notificazione di cui al terzo paragrafo dell'articolo 25, il presidente convoca la Commissione provinciale.

Essa può domandare al Ministro delle Finanze, per mezzo del prefetto, che sia aumentato di due o di quattro il numero dei commissari.

Qualora il Ministro secondi la domanda, si provvede alla elezione di uno o due commissari effettivi e supplenti per parte tanto del Consiglio provinciale, quanto della Direzione generale delle imposte dirette, con le norme stabilite negli articoli precedenti.

Il prefetto dà partecipazione agli eletti della seguita nomina, ne informa il presidente della Commissione e ne fa pubblicare in tutti i comuni della provincia analogo manifesto.

Art. 30. Per la validità dei giudizi delle Commissioni provinciali occorre la presenza almeno di tre membri della Commissione effettivi o supplenti.

Sono applicabili alle Commissioni medesime ed ai commissari che le compongono le disposizioni dei precedenti articoli 12, 13, 14, 15, 16, 1° e 3° paragrafo, 18, 19 e 20, 2° e 3° paragrafo.

Art. 31. Le Commissioni e Sottocommissioni provinciali tengono le loro adunanze nel locale della prefettura.

Spetta al prefetto di assegnare alle Commissioni gli impiegati ed inservienti, e di provvedere alle spese occorrenti alle medesime.

Nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze sarà in ciascun anno inscritto un fondo corrispondente all'ottava parte del 2 per cento per le spese di distribuzione. Una metà di tal fondo è destinata alle spese d'ufficio delle Commissioni provinciali. L'altra metà si riparte fra le Commissioni provinciali in proporzione dei ricorsi dalle medesime decisi nell'anno, come indennità da distribuirsi fra i componenti delle Commissioni stesse, in proporzione del loro lavoro, e secondo le norme da approvarsi dal Ministero delle Finanze sulla proposta dei presidenti delle Commissioni.

Art. 32. Quando il numero dei delegati effettivi e supplenti di nomina governativa, od il numero dei delegati effettivi e supplenti eletti dalla provincia e dalla Camera di commercio, sia rispettivamente ridotto al disotto della metà, la Commissione dovrà essere completata mediante nuove nomine od elezioni da farsi con le norme stabilite in questo capitolo.

Nei casi previsti dall'articolo 24 lo scioglimento della Commissione provinciale è, sulla proposta del prefetto e dell'intendente

di finanza e sentito il presidente della Commissione stessa, decretato dal Ministro delle Finanze, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 33. La Commissione centrale è nominata dal Ministro delle Finanze e si compone del presidente, di due vicepresidenti e di nove altri commissari.

CAPITOLO III. — *Lista dei contribuenti.*

Art. 34. Nella seconda metà del mese di maggio le Giunte preparano o rivedono la liste dei contribuenti che, domiciliati nel comune, possiedono redditi tassabili in loro nome mediante ruoli.

Agli effetti dell'art. 34 della legge il sindaco avvisa l'agente delle imposte e il presidente della Commissione del giorno della convocazione della Giunta.

Art. 35. La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi, e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente inscritti, o che per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi.

Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione nella colonna delle osservazioni.

Essa cura inoltre che per tutti gli inscritti nella lista sieno esattamente indicati il nome, il cognome, la paternità, la professione e il domicilio.

Art. 36. La lista riveduta dalla Giunta municipale è restituita dal sindaco all'agente, il quale vi fa le proprie rettificazioni.

Qualora la Giunta municipale non compia la revisione della lista entro i primi cinque giorni di giugno, l'agente la ritira dall'ufficio municipale, e ne compie la revisione, invitando a coadiuvarlo il membro a ciò delegato dalla Commissione.

Per rettificare e completare la lista l'agente ha facoltà di esaminare tutti i registri e documenti che si conservano nell'ufficio comunale.

Art. 37. La lista di ciascun comune deve essere divisa in due parti: la prima comprende i possessori di redditi delle categorie *B* e *C* da accertarsi per classi in ordine all'articolo 38 della legge; la seconda i possessori di altri redditi di ricchezza mobile e quelli di fondi dati a colonia.

A cura dell'agente devono sulla lista essere fatte le indicazioni di riferimento per le ditte inscritte in entrambe le parti di essa.

CAPITOLO IV. — *Norme per le dichiarazioni.*

Art. 38. L'agente, completata la lista di ciascun comune, trasmette al sindaco le schede di dichiarazione per i nuovi inscritti unitamente all'occorrente numero di schede da consegnarsi a chi ne faccia richiesta.

Il sindaco, per mezzo dei cursori o servienti comunali, distribuisce ai contribuenti nuovi inscritti, od a chi per essi, le schede.

Per i contribuenti che non hanno domicilio nel comune o che sono domiciliati all'estero, le schede devono essere consegnate ai loro agenti, procuratori, rappresentanti o soci.

Il cursore o serviente comunale fa constare della rimessione delle schede, mediante annotazione su elenco consegnatogli dal sindaco con le schede medesime.

Compiuta la rimessione delle schede, il sindaco restituisce l'elenco all'agente.

Il non aver ricevuto la scheda non dispensa dall'obbligo di fare la dichiarazione.

Art. 39. Il sindaco, con manifesto da pubblicarsi nei mesi di luglio e di agosto, rammenta ai contribuenti le disposizioni dell'articolo 24 della legge e le sopratasse comminate dalla legge 23 giugno 1873, n. 1444 (Serie 2ª), ai contravventori, e invita coloro ai quali occorra la scheda a richiederla all'ufficio comunale o all'agenzia delle imposte.

Art. 40. Con la conferma tacita durante il tempo prescritto per le dichiarazioni, s'intende accettato l'accertamento definitivo del periodo anteriore, e ciò anche quando per la pendenza di reclami amministrativi o giudiziari nel tempo suddetto delle dichiarazioni, quell'accertamento divenisse definitivo posteriormente.

Art. 41. Il capo di famiglia è tenuto a fare la dichiarazione ed a pagare l'imposta tanto per i redditi suoi propri, quanto per quelli che ritrae in nome dei figli, della moglie e degli altri membri della famiglia, e dei quali ha l'usufrutto o l'amministrazione.

Il marito ha obbligo di fare la dichiarazione per conto della moglie che conviva con lui ed abbia redditi propri e separati.

I legittimi rappresentanti dei minori od incapaci devono fare la dichiarazione dei redditi dei loro rappresentati.

Art. 42. Le dichiarazioni e le rettificazioni possono essere fatte anche dagli agenti, rappresentanti o procuratori dei contribuenti.

Il mandato o l'incarico può risultare da atto pubblico o privato, da presentarsi in originale od in copia, od anche da semplice lettera.

Il documento giustificativo del mandato o dell'incarico deve essere annesso alla scheda.

Art. 43. Le dichiarazioni devono indicare il cognome, il nome, la paternità, la professione, il domicilio dei contribuenti e la data in cui sono fatte.

Delle Società, degli Istituti pubblici e degli Enti morali devesi indicare la denominazione e la sede.

Gli agenti, procuratori o rappresentanti devono indicare nella intestazione della scheda il loro nome e quello dei rispettivi mandanti o rappresentati.

La dichiarazione deve sempre essere sottoscritta da chi ha l'obbligo od ebbe incarico di farla.

Il dichiarante che non sappia scrivere può far riempire la scheda da persona di sua fiducia che la firmerà in sua vece, attestando di ciò fare alla presenza e per incarico dell'interessato. Può anche fare la sua dichiarazione orale al sindaco od all'agente o ad un loro supplente, da cui verrà riportata sopra una scheda firmata da essi alla presenza del dichiarante medesimo.

Art. 44. Nella dichiarazione devono specificarsi, distintamente per ciascun cespite e per ciascuna categoria, i redditi lordi, le spese, i redditi netti e le annualità passive.

Nelle dichiarazioni dei proprietari di fondi coltivati a colonia si devono indicare specificatamente i fondi colonici, l'imposta fondiaria e il nome e il cognome dei coloni.

Nelle rettificazioni degli accertamenti precedenti si devono indicare tassativamente i redditi che si intende rettificare con la denunzia e quelli a cui si intende di non portare variazione.

Art. 45. Nelle schede saranno iscritti:

Alla categoria *A*, i redditi perpetui e quelli procedenti da crediti ipotecari o chirografari, o da altri titoli, come mutui anche verbali o per semplici scritte o sotto forma di lettere di cambio; i premi dei prestiti emessi da provincie, da comuni o dai privati, ed ogni specie di crediti per capitali redimibili o irredimibili; e inoltre i redditi di cui agli articoli 4 e 5 della legge;

Alla categoria *B*, i redditi, alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale e l'opera dell'uomo, come l'esercizio di qualunque industria o commercio. Tra questi sono compresi anche i redditi di tutte le industrie agrarie esercitate da persone estranee alla proprietà del fondo; ed anche i redditi di quelle industrie agrarie che sono esercitate dal proprietario del fondo, come l'armentizia, la serica, quella della produzione del carbone, dell'olio, del vino, ma unicamente in quanto eccedano i prodotti del fondo stesso;

Alla categoria *C*, i redditi dipendenti unicamente dall'opera dell'uomo, come l'esercizio di una professione o di un'arte, o la prestazione di un servizio, i proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi uffi-

cio o Ministero, e i redditi alla produzione dei quali non concorre attualmente, rispetto al possessore, nè l'opera dell'uomo, nè il capitale, come le rendite vitalizie, le pensioni, i sussidi e simili;

Alla categoria *D*, gli stipendi, pensioni ed assegni in danaro o in natura corrisposti dalle provincie e dai comuni, gli assegni in natura corrisposti dallo Stato ed i redditi indicati nell'art. 5.

Art. 46. I redditi da accertarsi di due in due anni, quando all'epoca delle dichiarazioni l'esercizio dell'industria, del commercio e della professione non conti due anni, saranno valutati su quel più breve periodo di tempo ch'esso esercizio avrà durato, senza pregiudizio dell'accertamento per la tassazione nei ruoli suppletivi.

Dei redditi sorti nel corso dell'anno o del biennio dev'essere indicato nella scheda il giorno in cui sono sorti.

Art. 47. Agli effetti della deduzione ammessa dall'art. 32 della legge, nella dichiarazione dei redditi industriali e commerciali si dovranno distintamente indicare gli stipendi, le mercedi e le indennità degli impiegati ed operai, le spese di produzione e di conservazione o manutenzione, come il consumo delle materie gregge e degli strumenti, la pigione effettiva o presunta dei magazzini, laboratori, opifici e banchi, le commissioni di vendita e simili, ed inoltre le spese di restauro o di rinnovazione dei locali e delle macchine per quella parte che non va in aumento del valore degli edifizi o della potenza delle macchine.

Art. 48. Le persone che esercitano l'industria agraria e che sono estranee alla proprietà del fondo, come affittuari o locatori a soccida, devono dichiarare il reddito ricavato dalla loro industria.

Sono egualmente tenuti i proprietari e usufruttuari di beni stabili a fare la dichiarazione dei redditi quando esercitano alcuna delle industrie agrarie di cui nel paragrafo secondo dell'art. 45.

Art. 49. Coloro che esercitano in un fabbricato di loro proprietà una industria produttiva di reddito di ricchezza mobile faranno la dichiarazione di questo reddito secondo le norme stabilite, indicando nella colonna delle osservazioni il comune ove il fabbricato è situato.

Art. 50. I coloni, mezzadri, mezzaiuoli e massari che coltivano fondi col patto di dividere i prodotti, qualora possiedano altri redditi di ricchezza mobile oltre a quello derivante dalla colonia, sono tenuti a fare le dichiarazioni di quei redditi, semprechè uniti questi al reddito colonico, si abbia una somma che ecceda le lire 400 imponibili.

Art. 51. Non si computa nel reddito colonico, ma deve essere dichiarato direttamente dal colono, il reddito che egli ricava dall'industria armentizia o serica, ma unicamente in quanto eccede i prodotti del fondo condotto a colonia.

Art. 52. Le persone che possiedono redditi soggetti alla ritenuta diretta o di rivalsa non sono tenute a farne la dichiarazione.

Se però esse abbiano altri redditi di ricchezza mobile in somma che, presa isolatamente, non sarebbe tassabile, devono fare la dichiarazione di questi ultimi e indicare nella colonna delle osservazioni i redditi soggetti a ritenuta od a rivalsa, semprechè gli uni e gli altri insieme riuniti eccedano le lire 400 imponibili.

I possessori di redditi fondiari sono tenuti a dichiararli quando posseggono anche redditi di ricchezza mobile in somma non tassabile, semprechè questi e quelli sommati insieme superino le 400 lire imponibili. Nella colonna delle osservazioni il reddito fondiario sarà valutato a norma dell'art. 57 della legge.

I redditi di ricchezza mobile soggetti a ritenuta od a rivalsa, ed i redditi fondiari di che al paragrafo precedente, si comprendono nella scheda pel solo scopo di determinare se gli altri redditi mobiliari delle categorie *B*, *C* e *D* debbano assoggettarsi all'imposta o per intero o con le detrazioni, secondo l'articolo 55 della legge.

Art. 53. Coloro che ricevono dalle Società, dagli enti morali e dagli individui mensionati negli articoli 15, 16 e 17 della legge stipendi, onorari od assegni non eccedenti le 400 lire imponibili, e che possiedono altri redditi di ricchezza mobile, devono dichiarare quelli e questi se riuniti insieme eccedono le lire 400 imponibili.

Coloro che ricevono dalle Società, dagli enti morali e dagli individui suddetti stipendi, onorari, pensioni od assegni superiori a 400 lire imponibili, ma non eccedenti le lire 800, se di categoria *C*, e non eccedenti lire 500, se di categoria *D*, quando possiedono altri redditi di ricchezza mobile, nel denunziare questi ultimi devono dichiarare anche la quota di detrazione di 250, 200, 150 e 100 lire imponibili, per la quale non subiscono dal debitore la ritenuta di rivalsa.

Nei casi previsti da quest'articolo si terrà conto nel modo e per gli effetti di che nell'articolo precedente anche dei redditi fondiari.

Art. 54. Le Società che rispetto ai terzi costituiscono enti collettivi separati e distinti dalle persone dei soci (Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice o divisa per azioni, Società anonime e simili), sono tenute a fare la dichiarazione dei redditi che producono col loro capitale e con la loro opera, in qualunque modo impieghino e qualunque sia la destinazione a cui rivolgano i valori prodotti.

Le Società costituite senza scopo industriale non sono tenute a fare dichiarazione, se si limitino ad erogare le contribuzioni dei soci in opere od atti filantropici, scientifici, letterari, di mero consumo o diletto, e in generale in operazioni non produttive di reddito; ma devono farla qualora posseggano o producano redditi derivanti, sia dal capitale contribuito, sia da qualunque altra origine e in qualunque forma o con qualunque destinazione.

Le Società di mutuo soccorso e le Società costituite senza scopo industriale e improduttive di reddito sociale, purchè abbiano il carattere di enti morali, devono fare la dichiarazione degli stipendi, pensioni ed assegni che corrispondono ai propri impiegati.

Art. 55. All'effetto della solidarietà dei soci per il pagamento dell'imposta, nelle dichiarazioni delle Società in nome collettivo devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci e la quota spettante a ciascuno.

Art. 56. Gli enti morali e gli individui indicati agli articoli 15, 16 e 17 della legge devono nella dichiarazione distinguere i redditi che denunziano per conto proprio da quelli che denunziano per conto dei loro creditori.

Nella denunzia dei redditi propri di categoria *A* ometteranno quelli che dipendono da crediti verso enti morali.

Nella denunzia dei premi dei prestiti ne dichiareranno l'ammontare in ragione delle estrazioni da farsi nell'anno cui riguarda l'imposta quand'anco il loro pagamento sia effettuato dopo quel tempo.

Nella denunzia degli stipendi, pensioni ed assegni, così fissi come variabili, pagati ai loro impiegati, pensionati ed assegnatari (categoria *C* o *D*) ometteranno quelli non superiori a lire 400 imponibili. Però tanto per questi redditi non superiori a 400 lire imponibili, quanto per quelli che, superandole, non eccedano le lire 800, se di categoria *C*, e le lire 500, se di categoria *D*, dovranno indicare il nome e cognome di coloro che li percepiscono.

Gli esercenti di cui all'art. 17 della legge dovranno nella colonna delle osservazioni della scheda indicare partitamente e col nome di coloro che li percepiscono, anche gli stipendi, onorari ed assegni per i quali non hanno obbligo di pagare l'imposta con diritto di rivalsa.

Art. 57. Ogni contribuente deve fare la dichiarazione complessiva dei suoi redditi, e pagare l'imposta nel comune dove ha il domicilio al tempo in cui devono essere fatte le dichiarazioni.

Gli enti morali e le Società devono fare la dichiarazione nel comune ove hanno la loro sede.

Chi ha obbligo di denunziare redditi e pagare l'imposta, salvo rivalsa, per conto d'altri, deve fare la dichiarazione nel comune dove denunzia i redditi propri.

Però il proprietario di fondi dati a colonia deve fare la dichiarazione ove questi sono situati. Qualora il fondo colonico sia situato sul territorio di due o piu comuni, la dichiarazione sarà fatta in quello in cui è posta la maggior parte del fondo stesso.

Gli impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio e gli ufficiali appartenenti alla milizia attiva di terra e di mare, i quali posseggano altri redditi di ricchezza mobile, oltre quelli soggetti alla ritenuta, devono farne la dichiarazione nel comune dove risiedono per ragione di impiego, o dove stanzia il comando del reggimento, o corpo rispettivo al tempo in cui devono essere fatte le dichiarazioni.

Chi possiede due o più stabilimenti, o uno stabilimento avente due o più sedi in comuni diversi, deve indicare nella colonna delle osservazioni della scheda i comuni dove sono situati gli altri stabilimenti e le sedi secondarie.

Art. 58. Le schede riempite a norma degli articoli precedenti devono essere rimesse all'agenzia delle imposte o all'uffizio comunale dal 1° al 31 luglio.

Il rinvio delle schede fatto per la posta al sindaco od all'agente delle imposte gode franchigia.

Il sindaco e l'agente hanno obbligo di dare a chi consegna la scheda una ricevuta staccata da un registro a matrice. Il sindaco invia ogni cinque giorni all'agente le schede rimesse all'uffizio comunale, unendovi le osservazioni che crede opportune e un elenco in doppio esemplare, uno dei quali firmato dall'agente e restituito al sindaco resterà nell'uffizio comunale a prova della eseguita trasmissione.

Capitolo V. — *Revisione delle dichiarazioni — Dichiarazioni d'ufficio — Dichiarazioni tardive.*

Art. 59 L'agente, ricevute le dichiarazioni, procederà alle operazioni seguenti:

1. Contrassegna nelle liste il nome dei contribuenti che presentarono la scheda di dichiarazione o rettificazione, e di quelli pei quali le schede già esistevano in ufficio;

2. Richiede pei nuovi inscritti nella lista le schede all'agente nel cui distretto gli risultino tassat per l'anno in corso;

3. Esamina, ed occorrendo, rettifica l'intestazione delle schede e tutte le altre indicazioni richieste;

4. Fa d'ufficio la dichiarazione o la rettificazione per quei contribuenti che non la fecero nel termine prefisso, la inscrive nel registro e manda a ciascun contribuente l'avviso di cui all'articolo 81;

5. Fa la cerna delle schede rimessegli o già esistenti in ufficio relative ai contribuenti, i quali devono essere iscritti su ruoli di comuni non compresi nel suo distretto; le registra in un elenco da trasmettersi in doppio insieme con le schede all'agente cui spetta, dandone avviso all'ispettore da cui questo dipende;

6 Raccoglie insieme le diverse schede di dichiarazione o di rettificazione dei contribuenti, e le ordina alfabeticamente per ciascun comune.

La scheda per la dichiarazione o rettificazione d'ufficio deve sempre, oltre la firma dell'agente, portare l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui fu redatta e il timbro d'ufficio.

Art. 60. Compiute le operazioni indicate nell'articolo precedente, l'agente procede all'accertamento dei redditi di ciascun contribuente e delle detrazioni che possono competergli.

Prima però di ammettere la detrazione delle annualità passive, l'agente, quando dalla dichiarazione apparisca che creditore e debitore abbiano domicilio nello stesso distretto, deve verificare se il creditore e l'annualità realmente sussistano, e se questa sia stata dichiarata dal creditore nella somma indicata dal debitore. Qualora non sia stata dichiarata, l'inscriverà o l'aggiungerà di ufficio ai redditi dichiarati dal creditore, dandogliene avviso.

Quando l'agente non possa accertare l'esistenza dell'annualità o la persona ed il domicilio del creditore, o riconosca che questo non è domiciliato nel Regno, non ammette la detrazione, e ne dà partecipazione al debitore con avviso.

Art. 61. Quando dalla dichiarazione apparisca che creditore e debitore non abbiano domicilio nello stesso distretto, l'agente nota in apposito elenco in doppio il nome ed il cognome del creditore, la somma dell'annualità risultante dalla dichiarazione del debitore, e trasmette un esemplare dell'elenco all'agente del distretto ove ha domicilio il creditore.

L'agente a cui è spedito l'estratto si accerta se il creditore ed il credito indicati realmente esistano, e se il creditore abbia dichiarato l'annualità per la somma indicata dal debitore. Quando dal creditore siasi omesso di dichiararla, l'agente procede alle operazioni di cui nel paragrafo secondo dell'articolo precedente. Qualora non possa accertare l'esistenza del credito e del creditore, ne rende tosto consapevole l'agente da cui ha ricevuto l'estratto; e questi non ammette la detrazione dell'annualità, dandone avviso al debitore.

Art. 62. I notai per gli atti da loro ricevuti od autenticati, i ricevitori del registro per gli atti da loro registrati, i conservatori delle ipoteche per gli atti passati innanzi al loro esame invieranno all'agente un estratto sommario di quelli portanti contratti produttivi di reddito, non che di quelli nei quali non apparisca stipulato alcun interesse.

Quando l'estratto oltre la firma del funzionario che lo rilascia porti anche quella del creditore, l'estratto sarà considerato come denunzia.

Art. 63. Appena avvenga la formazione di una nuova Società o l'apertura di un nuovo esercizio industriale o commerciale, le Camere di commercio ne daranno notizia all'agente delle imposte.

Art. 64. I capi degli uffici governativi, provinciali e comunali, ed i rappresentanti dei corpi morali devono dare agli agenti gli estratti dei documenti e le nozioni che questi possono richiedere per l'adempimento del loro incarico.

Art. 65. I contribuenti od altri individui che l'agente chiami innanzi a sè per somministrare dilucidazioni, prove o informazioni, devono essere avvertiti per lettera del luogo, del giorno e dell'ora in cui saranno uditi.

Nell'invitare il contribuente a presentare i titoli dei redditi definiti l'agente deve indicare nella sua lettera quali scritture, atti o documenti debbono essere prodotti, ed in qual termine.

Art. 66. Nel procedere alla visita dei locali destinati all'esercizio d'industrie o di commerci ed alla ispezione dei registri delle Società anonime od in accomandita per azioni, l'agente delle imposte deve essere munito di un attestato del sindaco locale, da cui consti della sua qualità e dello scopo della visita.

Per tale visita deve, in caso d'opposizione, essere assistito dal sindaco o da un consigliere comunale.

Art. 67. L'agente, valutato il reddito di ciascun contribuente con la scorta degli elementi così raccolti e delle particolari sue cognizioni, determina quali dichiarazioni e rettificazioni debbono essere accettate e quali riformate; e rispetto a quelle da riformarsi, nota sulle relative schede le aggiunte e modificazioni che occorrono, distintamente per ciascuna categoria e cespite di reddito, e per ciascun articolo di spesa o passività, mandando ai contribuenti l'avviso motivato della rettificazione.

Art. 68. Nei casi di due o più stabilimenti, o di uno stabilimento che abbia più sedi, posseduti da uno stesso individuo od ente morale in comuni diversi, ed in ogni altro caso in cui il reddito si produca

in un comune diverso da quello dove il possessore ha domicilio, l'agente nel cui distretto è situato lo stabilimento o la sede principale o il domicilio del possessore, deve richiedere agli agenti dei distretti in cui sono posti gli stabilimenti o le sedi secondarie, od il reddito si produce, le occorrenti nozioni tanto sulle somme parziali di reddito che stimano prodotte da ciascuno stabilimento o sede, e sugli stipendi ed assegni dei loro impiegati, quanto sugli altri redditi prodotti nel loro distretto.

Di questa richiesta deve inoltre dare avviso all'ispettore da cui dipendono gli agenti suindicati.

Art. 69. Quando l'agente abbia raccolti tali elementi da provare che i documenti prodotti in appoggio di una dichiarazione non presentino il vero reddito che si doveva dichiarare, può rettificare la somma dichiarata.

Esso può inoltre inscrivere un reddito definito e valutarne lo ammontare, anche quando dal titolo che gli venisse prodotto non apparisse stipulato alcun interesse, o vi fosse indicato che il capitale è infruttifero.

In questi casi l'agente, prima di rettificare la somma sulla scheda, deve chiamare il dichiarante per averne schiarimenti e spiegazioni. Se il contribuente annuisce alla rettificazione, si fa constare dell'assenso nella scheda stessa; se il contribuente non comparisce, o comparendo non annuisce, e l'agente non intende recedere dalla rettificazione, questo ne avverte quello con avviso.

Art. 70. Quando il contribuente all'epoca delle dichiarazioni denunzia nella scheda una cessazione di reddito, l'agente si atterrà alle norme dell'art. 110 per deliberare se debba accettare la denunzia o non accettarla; in questo secondo caso darà avviso al contribuente del suo rifiuto.

Art. 71. La valutazione dei redditi fondiari dei terreni e dei fabbricati agli effetti dell'articolo 57 della legge si fa moltiplicando per otto l'imposta in principale, esclusi i decimi e ogni addizionale; e la valutazione dei redditi derivanti da prestazioni soggette a imposta fondiaria si fa per l'intero loro ammontare.

O nell'avviso per le dichiarazioni e rettificazioni d'ufficio, o con avviso speciale l'agente deve indicare ai contribuenti i redditi fondiari e la valutazione che ne ha fatto agli effetti dell'articolo precitato della legge.

Per la determinazione del reddito degli artigiani l'agente riterrà di regola che quando il capitale è pravalente alla mano d'opera nella produzione del reddito, questo deve comprendersi nella categoria *B*.

Art. 72. Il contribuente che doveva fare la dichiarazione o la rettificazione dei redditi dal 1° al 31 luglio, e non abbia adempiuto all'obbligo entro questo termine, può nei trenta giorni successivi riparare l'ommissione con la riduzione della sopratassa dalla metà al quarto dell'imposta.

Dopo il 31 luglio l'agente può fare le dichiarazioni e le rettificazioni d'uffizio, dalla notificazione delle quali decorre pel contribuente il termine per ricorrere alle Commissioni.

Art. 73. Quando l'agente concordi col contribuente le somme dei redditi, fa constare dell'accordo mediante dichiarazione tassativa, datata e sottoscritta da entrambi a pena di nullità. Se il contribuente non sappia o non possa scrivere, ne è fatta menzione dall'agente, e terrà luogo della firma del contribuente quella di due testimoni.

L'incarico o mandato a concordare per altri l'accertamento dei redditi deve risultare da un atto o lettera, anche in carta semplice, che rimane negli atti dell'ufficio.

Art. 74. Nell'accertamento dei redditi degli uscieri giudiziari l'agente dovrà sempre prendere per base gli stati riassuntivi dei proventi e dei sussidi da essi ottenuti, richiedendoli alla competente autorità giudiziaria, e inscriverà in cat. *C* l'ammontare dei proventi e in cat. *D* l'ammontare dei sussidi.

Art. 75. L'agente inscrive d'ufficio i nuovi redditi, gli aumenti di reddito e le trasmissioni di possesso di esercizi industriali o commerciali, che, essendo avvenute anteriormente al 1° luglio, non siano state denunciate al 1° agosto.

Deve inoltre riformare le dichiarazioni nuove e le rettificazioni fatte dai contribuenti, o per essi redatte d'ufficio, allo scopo di aggiungervi quei nuovi o maggiori redditi che avesse posteriormente scoperti, o che fossero stati ommessi nelle dichiarazioni stesse.

Deve pure fare d'ufficio la dichiarazione o la rettificazione così per i redditi sfuggiti in tutto od in parte all'accertamento precedente, come per i redditi che ritenga essere stati determinati in somma minore del vero nell'accertamento stesso.

Art. 76. Gli ispettori delle imposte devono visitare gli uffizi di agenzia della provincia per riconoscere se le operazioni d'accertamento siano state regolarmente compiute dagli agenti, a norma delle vigenti disposizioni.

Essi devono specialmente verificare se gli agenti hanno esattamente valutati i redditi risultanti dalle dichiarazioni prodotte dai contribuenti o redatte d'ufficio; assumere informazioni ed istituire confronti per sindacare l'operato degli agenti; prendere nota della media dei redditi attribuiti alle principali industrie e professioni esercitate in ciascun comune; confrontare i redditi assegnati nei vari comuni agli esercenti una stessa professione od industria, ed indicare agli agenti i criteri e le norme da seguirsi nella valutazione per ottenere il giusto conguaglio dell'imposta per tutti i redditi della stessa natura e provenienza.

Art. 77. Le dichiarazioni, le rettificazioni e i reclami presentati direttamente o per mezzo del sindaco devono essere di mano in mano notati in apposito registro a matrice, dal quale sarà staccata la ricevuta *figlia* da rilasciarsi al contribuente.

Anche le dichiarazioni e rettificazioni d'ufficio devono con un cenno speciale essere dagli agenti annotate sullo stesso registro.

Art. 78. Eseguita la revisione delle dichiarazioni, l'agente delle imposte pei redditi contemplati nell'articolo 38 della legge forma per ogni comune una tabella dei contribuenti ripartendoli secondo le varie specie delle loro industrie, commerci e professioni, notando per ciascun contribuente il reddito dennunziato, iscritto di ufficio o rettificato.

Nella tabella di ciascun comune i contribuenti saranno per ogni specie d'industria, commercio o professione iscritti in ordine alfabetico e raccolti in gruppi di più specie.

Art. 79. La tabella è dall'agente trasmessa al sindaco non più tardi del 10 settembre con nota missiva in doppio esemplare, uno dei quali deve essergli restituito firmato dal sindaco coll'indicazione della data in cui gli pervenne.

La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di venti giorni consecutivi. Il sindaco, con manifesto che starà affisso per detti venti giorni all'albo pretorio, indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarla.

Art. 80. Incombe all'agente di invigilare che la pubblicazione della tabella sia fatta nel termine stabilito, e di promuovere direttamente dal prefetto o dal sottoprefetto, in caso di ritardi o di rifiuti, i provvedimenti d'ufficio.

Avvenuta la pubblicazione della tabella, il sindaco deve rinviarla all'agente delle imposte con la dichiarazione di eseguita pubblicazione.

Il rinvio dev'essere fatto con lettera in due esemplari, uno dei quali firmato dall'agente, e restituito al sindaco, resterà all'ufficio comunale in prova di ricevuta.

Art. 81. Le dichiarazioni e le rettificazioni fatte d'ufficio devono, indipendentemente dalla pubblicazione delle tabelle, essere notificate ai contribuenti con avviso.

Le notificazioni sono eseguite dai servienti o messi comunali e

però in facoltà del Ministro delle Finanze di sostituire al serviente comunale messi speciali presso le agenzie delle città più importanti.

La notificazione è fatta mediante consegna dell'avviso alla persona del contribuente. Quando la consegna non può essere fatta alla persona del contribuente, l'avviso vien consegnato nella casa di sua abitazione ad uno di sua famiglia o addetto alla casa o al servizio del contribuente.

In mancanza del contribuente e delle persone sovrindicate, e in caso di rifiuto di ricevere l'avviso, questo sarà affisso alla porta dell'abitazione e il messo ne fa l'attestazione.

Per gli enti indicati nell'articolo 56 la consegna è fatta al loro rappresentante, o a chi ne fa le veci, o a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni.

Il messo ritirerà sempre la ricevuta dal consegnatario; se questo non può o non vuole firmare, il messo fa espressa dichiarazione della causa della mancanza di firma del consegnatario.

In caso di affissione alla porta della casa del contribuente, l'attestazione del messo tien luogo di ricevuta.

Quando il contribuente non abbia domicilio nel comune, l'avviso viene affisso alla porta del palazzo comunale per otto giorni consecutivi, e il segretario comunale certifica della eseguita affissione sotto la firma del messo nella relazione.

Le notificazioni si fanno constare da relazioni, in doppio originale, sottoscritte dal messo, nelle quali devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno della notificazione, la persona a cui l'avviso fu consegnato e la qualità del consegnatario, se questi non è il contribuente.

Un originale della relazione è rilasciato al contribuente o al consegnatario dell'avviso, e l'altro è restituito all'agente delle imposte.

Art. 82. Nel notificare ai contribuenti le dichiarazioni e le rettificazioni di ufficio l'agente avrà cura di indicare sull'avviso, rispetto ai redditi da accertarsi per classi, il numero o i numeri delle classi sotto i quali il contribuente si trovi iscritto nella tabella.

(*Il fine nel foglio di domani*).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i decreti 23 luglio p. p. e 10 agosto volgente, relativi alla nomina di una Commissione incaricata di studiare e proporre le riforme da introdursi nel corpo delle guardie doganali,

Determina:

A far parte di tale Commissione, in sostituzione del dimissionario tenente colonnello Antonio Gandolfi, viene nominato il tenente colonnello Luigi Cavagnari-Cimaglia-Gonzaga, segretario capo al Comitato delle armi di linea.

Roma, li 20 agosto 1877.

Il Ministro: DEPRETIS.

MINISTERO DELL'INTERNO

Brigantaggio nelle provincie napoletane

CIRCOLARE *ai signori Prefetti e ai signori Colonnelli comandanti di Legione nelle Provincie Napoletane.*

ROMA, addì 24 agosto 1877.

Il Governo Nazionale subentrato nel 1860 al regime Borbonico ricevè da questo una ben triste eredità.

Numerose orde di briganti, armate ai danni della società da una brutale reazione, si internarono per le aspre gole dell'Appennino meridionale nelle montagne della Sila, del Matese, Majella e molte altre, e si trincierarono negli inaccessibili recessi di quelle immense foreste.

Dalla riviera di Napoli fino alle Calabrie quelle turbe di facinorosi infestarono tutte le provincie del Napolitano.

Lunga e recente è la storia delle loro gesta, come lunga e costante fu la lotta per sottometterli, resa difficile più che dagli ostacoli naturali, dagli appoggi che un partito funesto all'Italia accordava a malfattori comuni.

A poco a poco le bande vennero decimate e scemarono di numero, la tranquillità si ristabiliva in qualche provincia non senza che si spegnessero preziose vite non confortate da alcuna speranza di glorioso ricordo. Finalmente la lotta incessante ridusse il brigantaggio alle sole provincie delle Calabrie Ulteriore e Citeriore, della Basilicata e del Principato Citeriore.

L'opera di repressione non fu affievolita o sospesa. Le autorità e la forza pubblica lottarono ancora con tenacità di propositi; il Governo non fu avaro di mezzi nè di risoluto indirizzo, ed i pochi avanzi di quelle bande primitive furono testè completamente distrutti.

Io vado lieto di questo risultato e ringrazio le autorità politiche, militari e giudiziarie, i funzionari e gli agenti di pubblica sicurezza, nonchè i sindaci e cittadini che contribuirono ad ottenerlo. Ma ben lungi dal credere che nel Governo sia scemato il còmpito di occuparsi attivamente ancora della pubblica sicurezza in codeste provincie, sento invece la necessità di richiamarvi più che in addietro l'attenzione delle autorità tutte cui dalle leggi è affidato quel sacro mandato; perchè gli effetti morali creati da una lunga permanenza di quella piaga sociale restano tuttora; perchè gli illeciti lucri dei manutengoli adescano tuttora le speranze di altri guadagni; perchè se le galere o la morte ci liberano finalmente dal brigantaggio militante restano pur troppo perniciosi elementi a mal fare pronti ad unirsi e ad intraprendere qualche nuova campagna. E tanto più io sento quella necessità perchè riandando gli innumerevoli sacrifizi, le fatiche sopportate dalla forza pubblica, le spese enormi sostenute dall'Erario, non che un largo tributo di sangue occorsi per riuscire ad una completa repressione mi affligge il solo dubbio che il benefizio ottenuto a sì caro prezzo possa diventare illusorio o per inazione od inerzia.

Ebbi altra volta, con mia circolare del 1° maggio 1877, numero 13,000, a pronunziare l'avviso, cui il fatto diede piena ragione, che i latitanti danno al brigantaggio il maggior contingente e lo alimentano di sempre nuove reclute.

Spesso un reato anche lieve e talora una semplice contravvenzione spinge alla campagna il delinquente. Stretto dai bisogni della vita, cui non può soddisfare col suo abituale lavoro, se ne procura i mezzi col furto campestre; trova presto compagni in identica condizione e crescendo l'audacia col numero si forma la comitiva che si spinge alle grassazioni, finchè uno più audace e più gravemente colpito dalla giustizia la unisce in banda e la guida alla estorsione, al ricatto, all'assassinio.

Un delinquente innocuo si trasforma così sovente in un gran malfattore.

Per quanto la S. V. riconosca questa verità, volli ricordarla come punto obbiettivo al quale debbono convergere i provvedimenti intesi ad assicurare i vantaggi accennati di sopra, ad impedire cioè che il brigantaggio recentemente represso debba anche soltanto in minima parte risorgere.

Tutte le cure della S. V. debbono pertanto essere rivolte a conseguire prontamente l'arresto o la presentazione spontanea dei latitanti già da tempo ricercati, e di quelli che al seguito di perpetrazione di nuovi reati si danno o sono disposti a darsi alla campagna.

Oltre i mezzi ordinari, la S. V. ha un mezzo potente che emana dalla sua autorità.

La tutela della pubblica sicurezza incombe allo Stato; ma è obbligo di ogni cittadino il concorrere a procurarla, perchè, se interessa la società, interessa più direttamente i privati; ed è oramai provato che gli sforzi del Governo, privi di quel concorso, difficilmente o assai lentamente riescirebbero a conseguire lo scopo.

Non ometterà perciò la S. V. di diffondere il più largamente possibile questo principio, e di valersi di tutta la sua influenza per indurre le popolazioni e le autorità locali, specialmente i sindaci, a far sì che si prestino ad ottenere o l'arresto o la costituzione dei latitanti; rendendosi oggi più facile siffatta cooperazione, perchè lo spirito pubblico è sollevato dall'incubo della paura in cui lo tenevano depresso, sia pure esageratamente, i numerosi malfattori ora assicurati alla giustizia od uccisi in conflitto con la forza.

Farà sentire agli ufficiali ed agenti tutti di pubblica sicurezza che saprò tener conto degli straordinari servigi; ed agli agenti comunali, alle guardie boschive e campestri, che, ove il vogliano, possono dare una preziosa cooperazione, farà pure sentire che il Ministero sarà largo di ricompense in loro favore.

Per l'arresto poi dei latitanti più ostinati e maggiormente pericolosi mi farà proposte per assegnazione di premi straordinari.

Ma la maggior attività dei funzionari, della forza, dei cittadini influenti dovrà essere rivolta con speciale interesse a procurare che i nuovi delinquenti siano arrestati o si presentino nella flagranza, quasi flagranza o poco dopo la perpetrazione del reato.

Spesso è la impressione che la pena sia grave e sproporzionata alla colpa che induce il delinquente a sottrarsi alle ricerche della giustizia. Ma se l'opera di cittadini illuminati sia per poco spesa ad istruirli, a far loro prevedere i vantaggi di una pronta sottomissione, a farli persuasi che la recente legge sulla libertà provvisoria permette loro di attendere un imparziale giudizio in seno alle proprie famiglie, io sono convinto che ben pochi rigetteranno il consiglio; perchè è insito nell'umana natura l'attaccamento al proprio focolare: e le affezioni domestiche e lo stesso interesse economico non lascieranno dubbia la scelta tra una breve detenzione ed una vita errabonda piena di sofferenze e di pericoli.

La sicurezza pubblica è il bene massimo che Governo e Nazione sono in dovere di conseguire e di assicurare. Tutti i partiti sono ugualmente interessati a combattere il malfattore e ad assoggettarlo alle leggi che ha violato. I benefizi di un sistema di governo anche informato ai più sani principii di libertà sono effimeri, quando il cittadino non è libero della sua persona e delle sue sostanze.

Raccomando quindi nuovamente alla S. V. il massimo impegno perchè, seguendo le norme sopraccennate, siano conservati i vantaggi fin qui ottenuti e si riesca ad ottenerne dei maggiori nell'interesse della sicurezza pubblica.

Debbo da ultimo far osservare alle autorità delle provincie nelle quali il brigantaggio fu recentemente distrutto che i provvedimenti straordinarii relativi alla distribuzione delle forze militari fin qui adottati, dovranno cessare per essere cessata la causa che li rese opportuni e necessari; ma ciò dovrà farsi gradatamente e con molta circospezione affinchè i tristi non si avvantaggino o prendano animo dalla insufficienza dei mezzi repressivi o da una meno efficace sorveglianza.

Gradirò ricevuta della presente.

Il Ministro: G. NICOTERA.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO *per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di dermopatologia e clinica dermopatica, sifilopatologia e clinica sifilopatica, vacante nella R. Università di Catania.*

A forma dell'art. 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di dermopatologia e clinica dermopatica, sifilopatologia e clinica sifilopatica, vacante nella R. Università di Catania.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al detto concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 25 ottobre p. v.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 21 agosto 1877.

Il Direttore Capo di Divisione
P. PADOA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0, cioè n. 210348 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 27408 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 170, al nome di Stellati Girolamo fu Egidio, dimorante in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Stellato Girolamo fu Elpidio, dimorante in Napoli, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, li 27 agosto 1877.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'ufficiale *Reichsanzeiger* di Berlino annunzia che il governo tedesco è stato informato da tutte le grandi potenze che hanno relazione colla Porta che i loro rappresentanti a Costantinopoli hanno ricevuto l'ordine di appoggiare le rimostranze del gabinetto di Berlino relativamente ai trattamenti inumani usati ai feriti e prigionieri russi, basandosi sulle disposizioni della convenzione di Ginevra.

Un rapporto del colonnello Wellesley a lord Derby, in data 6 agosto, dice che egli non si trovò in quei luoghi che furono il presunto teatro delle crudeltà russe, ma che un gran numero di russi perfettamente degni di fiducia e di inglesi che

assistettero ai combattimenti, constatarono che essi non videro mai commettere nemmeno da un solo russo degli atti di sevizie.

Il colonnello Wellesley è convinto che le accuse sollevate contro i russi sono assolutamente prive di fondamento.

Il ministro plenipotenziario greco a Costantinopoli, secondo riferisce la *Neue Freie Presse*, avrebbe assicurato il governo della Porta che gli insorgenti di Tessaglia sono semplicemente dei briganti. I giornali greci di Costantinopoli dichiarano pure che in Tessaglia infierisce il brigantaggio ed esternano la speranza che la Grecia non appoggerà il movimento. Il governo turco prende delle disposizioni per impedire l'affluenza di volontari in Grecia. Una flottiglia di cannoniere e di *cutter* sorveglia la costa e furono spediti dei rinforzi nella Tessaglia e nell'Epiro. Diecinove distretti della Tessaglia nella regione del monte Athos e di Larissa furono posti in istato d'assedio.

Dal *Moniteur Universel* togliamo le notizie che seguono:

Nella seduta del 25 corrente il Consiglio dei ministri della repubblica ha deciso di aprire un processo contro il signor Gambetta e contro i giornali che hanno pubblicato il suo discorso di Lilla.

I prefetti, conformandosi alle istruzioni che avevano ricevute, hanno inviato d'urgenza al ministro dell'interno copia dei voti politici emessi finora dai Consigli generali di varii dipartimenti. La più parte di tali voti, che non sono poi molto numerosi, verrà annullata.

Non è vera la voce divulgata da alcuni giornali che il governo pensi a rendere più prossima la data delle elezioni legislative. Il 14 ottobre sembra dover essere più probabilmente tale data, e quanto al decreto di convocazione degli elettori, esso non apparirebbe prima del 20 settembre.

È stato scritto che per rispondere al discorso pronunziato dal signor Gambetta a Lilla, il governo avrebbe ordinata la affissione in tutti i comuni di Francia dei discorsi pronunziati dai ministri dell'interno e della pubblica istruzione nella Dordogna e nel Corrèze. Il *Moniteur* dice che anche questa notizia non ha fondamento.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Costantinopoli, 27. — Mustafà pascià, governatore di Tripoli, in Barbaria, il quale trovasi presentemente a Costantinopoli come membro del Consiglio di guerra, fu nominato ministro della guerra *ad interim*, in luogo di Mahmud Damat pascià, il quale conserva ii posto di gran mastro dell'artiglieria.

Achmet Vefik pascià, presidente della Camera dei deputati, fu nominato governatore di Adrianopoli.

Londra, 28. — Il *Times* ha da Belgrado, in data del 27:

« Horvatovich è arrivato in Serbia. La Grecia prenderà le armi nello stesso tempo della Serbia. Si attendono da Atene inviati speciali. »

Il *Times* ha da Bukarest, in data del 25:

« Si sta combattendo a Plevna. I turchi minacciano un movimento offensivo, il quale è probabilmente una finta per imbarazzare i rumeni. Il *Times* soggiunge che le truppe rumene attraversarono ieri ed oggi il Danubio a Karabia per operare alle spalle di Plevna. »

Il *Daily News* ha da Sistova, in data del 27:

« La battaglia continua nel passo di Schipka. Il generale Radetzky mantiene le posizioni. Le perdite sono serie.

« Trattative diplomatiche importanti sono intavolate in questo momento al quartiere generale. »

Costantinopoli, 28. — Una nuova battaglia è attesa verso Kars. Muchtar pascià è accampato al di là della collina Kizil.

È imminente un combattimento a Djuma. I russi si concentrano a Paposkoi.

Parigi, 28. — È falso che Midhat pascià sia stato richiamato. Midhat non ricevette dal Sultano alcun dispaccio; egli resterà a Parigi ancora alcuni giorni e quindi andrà a Londra.

Costantinopoli, 28. — Suleyman pascià s'impadronì delle trincee al principio del passo di Schipka, ma non è padrone del passo. Ieri la battaglia fu assai sanguinosa, specialmente pei russi.

Pietroburgo, 28. — Un dispaccio ufficiale di Gorny-Studen, 27, reca:

« Ieri nelle ore pomeridiane ed oggi il fuoco dei turchi nel passo di Schipka fu rallentato. I russi mantengono le loro posizioni. I turchi occupano le montagne circostanti e si sostengono alternativamente nel combattimento. I turchi trasportano l'acqua sugli asini; i viveri, le munizioni e i cannoni coi buoi, e, ove i buoi non possono passare, si costringono i bulgari a trascinare. »

Vienna, 28. — La *Corrispondenza Politica* ha da Bukarest, 27:

« In seguito ad un accomodamento speciale conchiuso fra la Rumenia ed il quartiere generale russo, la Rumenia prenderà parte alla guerra. Una brigata rumena passò il ponte di Karabia. Nello stesso tempo tre reggimenti di cavalleria rumeni passarono il Danubio presso Turn-Magurelli. Un corpo turco di 6000 uomini arrivò troppo tardi per impedire il passaggio e tornò indietro.

« Si attende un manifesto del principe di Rumenia.

« Il colonnello Catargiu è giunto a Belgrado per conchiudere una Convenzione militare con la Serbia. »

Londra, 28. — La Banca d'Inghilterra ha rialzato lo sconto al 3 per cento.

Parigi, 28. — Si crede che il Consiglio dei ministri siasi occupato oggi del processo contro Gambetta.

Londra, 29. — Il *Morning Post* ha da Berlino:

« Informazioni dal Danubio recano che i più alti personaggi del quartiere generale russo espressero il vivo desiderio di conchiudere la pace, a condizione che saranno date garanzie per la protezione dei cristiani della Turchia e saranno eseguite le riforme promesse dalla Porta. Credesi che queste proposte abbiano una grande probabilità di essere adottate. »

Il *Times* ha da Sciumla in data del 28: La battaglia continuò ieri nel passo di Schipka dal mattino fino a tarda notte. Suleyman pascià prese quasi tutte le posizioni dei russi, i quali ebbero 3000 uomini fra morti e feriti.

Il *Daily News* pubblica un identico dispaccio di Sciumla, soggiungendo che i russi, assaliti ai due fianchi, non hanno potuto resistere all'attacco dei turchi, i quali s'impadronirono di tre fortificazioni all'imboccatura del colle.

Il corrispondente dello *Standard* da Sciumla riporta la voce che i russi abbandonarono le trincee, inseguiti da Suleyman pascià.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 28 agosto 1877 (ore 15 40).

Pressioni leggermente diminuite in Sardegna, in Sicilia e da Civitavecchia al Capo Leuca. Aumentate fino 3 mill. da Venezia a Camerino e a Moncalieri. Stazionarie in Liguria e in Toscana. Moncalieri 705, Roma 762, Porto Empedocle 159 mill. Venti fra nord-ovest freschi nel Veneto; forti all'ovest della Sicilia e dal Gargano al Capo Leuca. Mare agitato in questi ultimi paraggi. Cielo sereno in quasi tutta l'Italia. Bel tempo e calma anche in Austria, ove il barometro è salito di 2 a 3 mill. Forte depressione barometrica in Irlanda, in Scozia e in tutto il nord d'Europa. Piove nel sud-est e nel nord-ovest dell'Inghilterra e a Pietroburgo. Continua la bella stagione con venti freschi di nord e mare agitato specialmente nell'Adriatico e in Sicilia.

Osservatorio del Collegio Romano — 28 agosto 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	762,1	761,8	761,0	761,8
Termomet. esterno (centigrado)	25,1	34,0	32,5	26,4
Umidità relativa...	71	29	40	66
Umidità assoluta...	14,82	11,27	14,59	16,95
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 3	O. 5	O.SO. 21	S. 6
Stato del cielo.......	0. belliss.	0. belliss.	0. belliss.	0. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 34,2 C. = 27,8 R. | Minimo = 23,1 C. = 18,4 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 29 agosto 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1878	—	—	75 17½	75 12½	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1877	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	81 25
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 85
Detto detto Rothschild	1° giugno 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	81 —
Prestito Nazionale	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semestre 1877	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1162 —
Banca Nazionale Toscana	2° semestre 1876	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	2° semestre 1877	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	424 50
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	2° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° aprile 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	407 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° semestre 1877	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	633 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	109 45
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	— —	— —	27 44
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	21 95	21 93	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1877: 77 25 liquidazione.

Il Deputato di Borsa: PIANCIANI.

Il Sindaco: A. PIERI.

VENDITA GIUDIZIALE.
(1ª pubblicazione)

A richiesta del signor Gio. Battista Pasquali, come agente e mandatario generale della signora Faustina Nistri, nell'udienza del 4 ottobre 1877 avanti il tribunale civile di Roma, 2º periodo feriale, si procederà alla vendita dello infrascritto fondo in danno del signor Luigi cav. Galli, e l'incanto si farà sul prezzo di lire 7183 80, offerto dal creditore istante, a forma della sentenza di autorizzazione di vendita resa dal R. tribunale, 1ª sezione, li 22 maggio 1877, e colle altre condizioni di cui al bando in data 21 agosto 1877.

Descrizione del fondo.

Terreno vignato e ortivo con casa posto in Roma fuori porta Angelica nella via della Valle dell'Inferno, con tutti gli aumenti, miglioramenti, nuove costruzioni, annessi e connessi, confinante attualmente con i beni della ditta Mayer e Comp., De Angelis Carlo, Pansieri Secondino e con detta strada, gravato degli annui canoni di scudi trentuno, pari a lire 166 62, a favore dei marchese Accoramboni, di scudo uno, pari a lire 5 37, a favore del capitolo di S. Pietro, e di scudi sessanta, pari a lire 322 50, a favore del Collegio degli Eccetti, distinto in mappa nn. 258, 260, 260 1[2 e 261, dell'estensione di tavole 52 e cent. 85, gravato dell'imposta erariale per l'anno 1877 in lire 119 73.

4294 FRANCESCO BOSCHETTI PETTI proc.

VENDITA GIUDIZIALE.
(1ª pubblicazione)

Ad istanza del signor Gio. Battista Pasquali, agente e procuratore generale dei signori Girolamo, Gaetano, Anna ed Orsola Gerardi, ed anche come marito di quest'ultima, non che del signor Gaetano Gerardi come padre di Felice, Maria ed Agnese figli ed eredi della fu Lucia Leonardi, creditori surrogati al signor Giuseppe Guerrieri in forza di sentenza proferita li 12 maggio 1877 dal tribunale civile di Roma, 2ª sezione, e notificata li 28 detto mese, nell'udienza del giorno 2 ottobre prossimo venturo avanti il tribunale civile di Roma, 2º periodo feriale, si procederà all'incanto dell'infrascritto fondo a carico del sig. Filippo Pericoli e dei signori avv. Giovanni Canegallo, avv. Carlo Alberti e Luigi cav. Turati, quali sindaci definitivi del fallimento della ditta Filippo Pericoli e C.i, rappresentata dallo stesso Filippo Pericoli, sul prezzo di lire 112,500, desunto dal tributo diretto verso lo Stato moltiplicato per 60 volte, a forma della sentenza di autorizzazione di vendita proferita dal detto tribunale, 2ª sez., li 16 settembre 1876 e notificata li 9 ottobre successivo.

Descrizione del fondo.

Palazzo da cielo a terra posto in Roma nel rione XII in via di Monserrato, n. 25, distinto in mappa col n. 50, con oncia una e nove sedicesimi di acqua di Trevi, ed oncia una e tre quarte di acqua Farnesina, con tutti i suoi annessi e connessi, confinante con la proprietà Moroni, Polverosi, Dall'Olio e la pubblica strada, gravato della annua imposta erariale in principale di lire 1875.

4295 FRANCESCO BOSCHETTI PETTI proc.

Avviso di vendita volontaria.

Essendo andata deserta il giorno 12 agosto corrente l'asta pubblica in Palombara Sabina, che promossero i proprietari degli stabili della soppressa Cappellania di Santa Maria di Costantinopoli, a termini del decreto del Regio tribunale civile di Roma del 26 p. p. aprile, si rende noto al pubblico che l'asta suddetta si rinnoverà il giorno 6 settembre, alle condizioni e nei termini fissati negli avvisi a stampa che si trovano pubblicati ed affissi in Palombara stessa e nei paesi limitrofi ed ai quali intendono i proprietari stessi in tutto e per tutto riportarsi.

4313 AVV. LUIGI AURELI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
DELLA DIVISIONE DI ANCONA (10ª)

Avviso d'Asta.

Si notifica che, stante la deserzione dell'incanto tenutosi oggi come da avviso d'asta delli 14 agosto andante, n. 5 d'ordine, si procederà addì 3 settembre prossimo, alle ore 11 antim. presso questa Direzione (sita in piazza Farina, n. 18), ed innanzi al signor direttore, a un secondo esperimento d'asta pubblica col mezzo di partiti segreti per dare in appalto la seguente provvista di quintali 1500 frumento occorrente al panificio militare di Forlì. Detta provvista è divisa in cinque lotti di quintali 300 ciascuno.

La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo dalla data dell'avviso d'approvazione del contratto. L'altra rata si dovrà egualmente consegnare in 10 giorni coll'intervallo però di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile per la consegna della prima rata.

Il grano da provvedersi dovrà essere crivellato, del raccolto dell'anno 1877, del peso non minore di chilogrammi 75 cadaun ettolitro, e per qualità ed essenza conforme ai relativi campioni esistenti presso questa Direzione.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o due lotti a loro piacimento.

Il deliberamento seguirà a favore di chi con proprio partito segreto avrà offerto per ogni quintale di frumento a provvedersi, un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato in apposita scheda segreta del Ministero, da servire di base all'incanto, e che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 5 decorribili dalle 12 meridiane (tempo medio di Roma) del giorno del provvisorio deliberamento.

In questo secondo incanto si farà luogo a deliberamento quando anche venga presentata una sola offerta.

I partiti dovranno essere redatti su carta da bollo da lire 1, debitamente firmati e suggellati. Appena incominciate le operazioni d'asta non saranno più accettate offerte di sorta.

Gli aspiranti a detta impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante d'aver fatto in una delle Casse dello Stato, incaricate di ricevere ed amministrare i depositi, il deposito provvisorio della somma di lire 500 per ognuno dei lotti per cui intendono di fare offerta, quale deposito sarà poi, pei deliberatari, convertito in cauzione definitiva a norma di legge.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque ufficio di Commissariato militare; di tali partiti però sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione ufficialmente prima dell'apertura dell'asta, e consti dell'effettuato deposito provvisorio.

Le offerte non estese in carta da bollo, non firmate o non suggellate, oppure portanti condizioni, non saranno ammesse; come pure non saranno ammesse quelle fatte per via telegrafica.

Le spese tutte inerenti agl'incanti ed ai contratti saranno a carico dei deliberatari definitivi, a cui carico saranno pure le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Ancona, 24 agosto 1877.

Per detta Direzione
Il Sottotenente Commissario: PAGANI.

4302

INTENDENZA DI FINANZA IN PALERMO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 30 settembre 1877 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 85, nel comune di Lercara, provincia di Palermo, con l'aggio lordo medio annuale di lire 4046 29.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Intendenza la occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, oltre la fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria.

Se gli aspiranti sono di una od altre delle categorie indicate nel successivo articolo 136 del suddetto regolamento e dall'articolo 5 del Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª), dovranno provare le rispettive loro qualità.

Gli uni poi e gli altri hanno l'obbligo di dimostrare con documenti tutte le circostanze ed i fatti sui quali appoggiano i titoli del loro concorso.

Si avverte che il cennato Banco è della categoria prima, e che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato per l'annua rendita di lire 295.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, 20 agosto 1877.

4298 *L'Intendente:* MUFFONE.

AVVISO. 4007
(2ª pubblicazione)

Si notifica a chiunque vi abbia dritto che, sulla istanza dei signori Paolo, e Raffaele Orsini fu Antonio, ed Antonio Orsini march. di Paolo tutti di Solmona, il tribunale civile di detta città con sentenza del dì 4 agosto 1877 resa in camera di consiglio ha ordinato alla Cassa dei depositi e prestiti di liberare nelle mani del marchese Antonio Orsini di Paolo i depositi presso essa Cassa eseguiti nello interesse tanto di costui, quale erede del fu marchese Pietro Orsini, che nello interesse degli altri due richiedenti Paolo e Raffaele Orsini del fu Antonio in nome proprio, e quali eredi bensì del suddetto Pietro. Per lo effetto ordina alla Cassa suddetta di consegnare puramente e semplicemente al su mentovato Antonio Orsini di Paolo i titoli ed il numerario rappresentati dalle polizze e certificati di deposito seguenti:

1. I titoli in rendita di lire cento rappresentati dalla polizza n. 19059 di spettanza di Orsini Paolo fu Antonio.
2. I titoli in rendita rappresentati dalla polizza n. 19060 di lire cinquecentosettanta, e le lire sei e centesimi quarantatrè in numerario, rappresentate dal certificato n. 30144, amendue spettanti agli eredi del defunto Orsini Pietro fu Antonio.
3. I titoli in rendita di lire millequattrocentosessantacinque rappresentati dalla polizza n. 19061, e le lire una e centesimi sessantatrè in numerario, rappresentate dal certificato n. 30145, amendue di spettanza di Orsini Paolo e Raffaele fu Antonio ed eredi del defunto Orsini Pietro.
4. Finalmente le lire milletrecentoottantadue e centesimi ottantadue in numerario rimaste in Cassa a disposizione degli aventi dritto, rappresentate dalla polizza n. 30406.

AVV. AGOSTINO degli SPINOSA.

AVVISO.
(2ª pubblicazione)

Il cancelliere del tribunale di San Miniato rende noto che la signora Marianna Costa-Reghini, come avente patria potestà sopra Carlo Conti, ha presentato nella cancelleria di questo tribunale domanda pel ritiro della cauzione di lire 1764 prestata dal defunto di lei marito, e padre di detto Carlo, signor Leopoldo del fu Natale Conti, per l'esercizio del notariato in San Miniato.

Dalla cancelleria del tribunale di San Miniato, li 13 agosto 1877.

4055 Il canc. FRONTICELLI.

AVVISO.
(1ª pubblicazione)

Con domanda presentata il dì 11 agosto 1877 nella cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, lo Spedale di S. Gio. di Dio di detta città ha chiesto lo svincolo della cauzione prestata dal dott. Benedetto Tavanti con atto pubblico del 24 aprile 1815 rog. Giunti nell'interesse del notaro Alessandro Nencini, morto in Firenze nel 23 settembre 1851.

Dott. CARLO CARAMELLI
proc. dell'Opera Pia.

4260

Avviso di vendita giudiziale
a primo ribasso.
(1ª pubblicazione)

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno 2 ottobre 1877, innanzi il tribunale civile di Roma, ad istanza della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, si procederà alla vendita giudiziale a primo ribasso, in danno del signor Felice Falcioni, quale sindaco del fallimento di Antonio Malatesta, della rimessa posta in Roma al vicolo Savelli civico n. 18, ordinata con sentenza del lodato tribunale del giorno 5 luglio 1877, per il prezzo ribassato di due decimi, ossia di lire 3100.

Roma, 28 agosto 1877.

4303 PIETRO REGGIANI usciere.

(2ª *pubblicazione*)

MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Generale delle Carceri

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura di carceri giudiziarie.

Nel giorno di giovedì 20 del p. v. settembre, alle ore 10 antimerid., avranno luogo presso le prefetture delle rispettive provincie gl'incanti per l'appalto in lotti separati delle forniture carcerarie sottoindicate.

Gl'incanti saranno tenuti alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, col metodo dei partiti segreti, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali, a quelle speciali riportate qui in calce ed alle altre desunte per ciascun lotto dalla tavola inserta nel presente avviso.

CONDIZIONI GENERALI.

1° L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nella colonna 9ª della tavola sottostante, colle modificazioni portate nelle condizioni speciali qui sotto indicate.

2° L'appalto avrà principio al 1° gennaio 1878 e terminerà al 31 dicembre 1882.

3° Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 4ª della tavola suddetta.

4° L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 3ª della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, in data 4 settembre 1870, n. 5852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

5° Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 3ª della tavola non potranno essere minori di cinque millesimi, ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accettano quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira, od ai multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

6° I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli, non che quello di cui alla prima delle condizioni speciali espresse in calce alla sottostante tabella, non sono soggetti a ribasso.

7° Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito indicato nella colonna 5ª della tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

8° Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nella tavola A dei capitoli, modificata in data 20 giugno 1874, sono quelli scritti a penna nella tavola stessa alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura.

9° L'appalto sarà deliberato al migliore offerente purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle Carceri in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra i loro autori, ad estinzione di candela vergine e nei modi stabiliti dall'art. 93 del regolamento precitato.

10° In caso di deliberamento, il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno di venerdì 5 ottobre p. v., alle ore 12 merid.

11° Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

12° Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 6ª della tavola sottostante. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 5ª della tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione e si procederà a nuova asta.

13° Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicati nella colonna 10ª della tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

TAVOLA.

Numero d'ordine	PREFETTURE alle quali dovranno presentarsi le offerte pel rispettivo lotto	DIARIA fissata per l'asta in centesimi	Quantità approssimativa per ogni lotto nel corso dell'appalto delle giornate di presenza dei detenuti nelle carceri circondariali, succursali e mandamentali per le quali l'appaltatore a termini dell'art. 3 del capitolato ha diritto alla diaria.	Importo del deposito per adire all'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	SCADENZA del nuovo appalto	STABILIMENTI CARCERARI componenti il lotto da appaltarsi	DISPOSIZIONI del capitolato quindici luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti	Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario – Quantità	Esemplari – Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Aquila . . .	65	1,140,000	6000	4000	31 dic. 1882	Carceri giudiziarie della provincia	Parte 1ª con le modificazioni accennate nelle seguenti condizioni speciali. Parte 2ª, titolo 1°. Tavole A, modificata in data 20 giugno 1874, D G L O P Q R parte 1ª ed anche la parte 2ª delle tavole Q e R ove si verifichi la condizione speciale di che al n° 1 delle condizioni predette e con le modificazioni apportate dal regolamento approvato con R. decreto 27 luglio 1873, n° 1511, serie 2ª.	5	11 25
2	Avellino . .	65	1,740,000	8000	6000	Id.	Idem		5	11 25
3	Bari. . . .	61	2,060,000	10000	6000	Id.	Idem		5	11 25
4	Benevento. .	65	639,000	3000	2500	Id.	Idem		5	11 25
5	Campobasso .	65	1,108,000	6000	4000	Id.	Idem		5	11 25
6	Caserta . .	63	2,413,000	10000	7000	Id.	Idem		5	11 25
7	Catanzaro. .	63	2,570,000	10000	7000	Id.	Idem		5	11 25
8	Chieti . . .	65	1,360,000	7000	5000	Id.	Idem		5	11 25
9	Cosenza . .	63	1,973,000	10000	6000	Id.	Idem		5	11 25
10	Potenza . .	65	1,439,000	8000	5500	Id.	Idem		5	11 25
11	Reggio Calabr.	65	1,501,000	8000	5500	Id.	Idem		5	11 25
12	Salerno. . .	63	1,870,000	10000	6000	Id.	Idem		5	11 25
13	Teramo . .	65	540,000	3500	2000	Id.	Idem		5	11 25

CONDIZIONI SPECIALI.

1° L'appaltatore, ricevendone l'ordine, dovrà somministrare alle guardie governative l'intero vitto stabilito dalla tabella R del capitolato e dalle tavole annesse al regolamento 27 luglio 1873 per l'ordinamento del personale di custodia. In compenso esso avrà diritto dal giorno dell'effettuata somministrazione ad un aumento di centesimi tre (3) sul prezzo d'appalto per tutte le giornate di presenza dei detenuti di cui all'art. 3 del capitolato.

2° L'appaltatore sarà esonerato dagli obblighi portati dalle lettere A e B dell'art. 117 del suddetto capitolato circa alle provviste degli oggetti di cancelleria, stampati e registri, rimanendo a suo carico le altre provviste accennate alle lettere C e D dello stesso articolo.

3° A parziale modificazione dell'art. 88 del capitolato, l'appaltatore sarà esonerato dall'obbligo delle spese di cura, trattamento ed assistenza dei detenuti mentecatti ricoverati in un manicomio od ospedale fuori del carcere. Tale esonerazione s'intenderà estesa anche ai detenuti mentecatti che già si trovassero accolti in uno di detti stabilimenti al principio dell'appalto. L'appaltatore non avrà però diritto a percepire il prezzo delle giornate di presenza dei detenuti anzidetti.

4° La multa speciale a carico dell'impresa nei casi previsti dall'articolo 20 del capitolato (quarto alinea) sarà determinata dall'Autorità dirigente nel limite di un centesimo a centesimi dieci per ciascun giorno di ritardo e per ogni detenuto.

5° La provvista dei sacconi e delle coperte di lana per ciascun carcere non dovrà farsi in ragione del doppio come è prescritto dall'art. 52 del capitolato, ma soltanto in ragione della metà in più del numero medio dei detenuti nell'ultimo trimestre.

6° Il terzo alinea dell'art. 61 del capitolato è modificato come segue: — Di oggetti di tela ad uso delle persone, in ragione della metà in più del numero suddetto, eccetto per le camicie a provvedersi in ragione del triplo, salvo per le carceri giudiziarie l'eccezione stabilita dall'art. 181 dei capitoli. (Vedasi parte seconda, titolo 1°).

7° L'articolo 181 del capitolato è così modificato: — Non si computano per la media su cui deve ragguagliarsi la provvista del vestiario (vedasi art. 61) i detenuti che indossano abiti propri, ove giungano ad un quinto della intera popolazione detenuta.

Roma, 23 agosto 1877.

Pel Direttore Generale delle Carceri
Il Direttore Capo di Divisione: G. CASANOVA.

4238

N. 177.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

I simultanei incanti tenutisi il 24 agosto spirante essendo riusciti deserti, si addiverrà alle ore 10 antimeridiane di martedì 18 settembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Trapani avanti il prefetto, simultaneamente ad una second'asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della strada provinciale da Poggioreale a San Cippirello, in provincia di Trapani, compreso fra la Sella del Pozzillò ed il Rivo Pernice, confine colla provincia di Palermo, della lunghezza di metri 11,580, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 151,370.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero dei partiti, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 14 aprile 1877, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Trapani.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro anni tre successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dalle autorità del luogo di domicilio dell'accorrente, ed un attestato d'idoneità rilasciato da un ingegnere in data non anteriore di sei mesi e confermato dal prefetto o sottoprefetto.

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 10,000.

La cauzione definitiva è fissata al decimo della somma di deliberamento in numerario, od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni quindici successivi all'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 26 agosto 1877.

Per detto Ministero

4284 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del ventesimo fatta in tempo utile sul presunto prezzo di lire 54,859 20 ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il giorno 2 andante agosto per lo

Appalto dei lavori di sistemazione dell'argine sinistro del fiume Secchia dal Porto di Quistello al capostabile n. 78 *compreso il ributto del froldo Croce Superiore per una estesa complessiva di metri* 5032 40,

si procederà alle ore 12 meridiane di lunedì 17 settembre p. v., in una delle sale di questa prefettura, dinanzi il R. prefetto, o chi per esso, presente un ufficiale del Genio civile, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quello che dall'asta risulterà il migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di lire 51,841 94 a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a tale appalto dovranno, negl'indicati giorno ed ora, accedere a questo ufficio per presentare le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi. L'asta seguirà col metodo della candela vergine, osservate le prescrizioni del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato. Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero delle offerte, ed in difetto di queste a chi presentò il preindicato partito di diminuzione del ventesimo.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 30 maggio 1877 dell'ufficio governativo del Genio civile, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici con dispaccio 7 luglio p. p., numero 51990-8791, visibili insieme alle altre carte del progetto nelle ore d'ufficio presso questa prefettura.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di centodieci giorni lavorativi a datare dalla consegna, e la penale pecuniaria è di lire 10 per ciascun giorno di ritardo non giustificato, restando sempre la responsabilità delle conseguenze a carico dell'impresa. Entro i primi novanta giorni dovrà compiersi il lavoro di terra e nei rimanenti venti giorni il lavoro di finitura. È facoltativo alla Amministrazione il lasciar correre un intervallo fra l'uno e l'altro periodo.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1. Presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale.

2. Produrre la prova di avere depositato in una delle Tesorerie provinciali per tale scopo la somma di lire 3000 in valuta legale od in titoli di rendita del Debito Pubblico dello Stato calcolati al valore di Borsa.

La cauzione definitiva è di lire 6000, e dovrà essere data in conformità all'art. 6 del capitolato generale.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Entro dieci giorni dal deliberamento dovrà stipularsi il definitivo contratto il quale è soggetto all'approvazione Ministeriale.

Mantova, 25 agosto 1877.

4292 *Il Segretario incaricato*: OLEARI.

MUNICIPIO DI GENZANO DI ROMA

Consorzio esattoriale dei comuni di Genzano di Roma, Civita Lavinia e Nemi pel nuovo quinquennio 1878-82

Avviso.

Andati deserti due esperimenti d'asta per l'appalto dell'esattoria consorziale dei suddetti comuni, il sottoscritto, a tenore delle disposizioni ricevute dalla Regia prefettura e dietro deliberazione dei rappresentanti il Consorzio stesso, rende a pubblica notizia quant'appresso:

L'aggio sulla riscossione delle imposte dirette di qualunque sia natura, comprese le tasse comunali, sarà di lire cinque per ogni cento lire esatte e versate.

Quello per la riscossione dei dazi ed altri proventi ed esazioni di qualunque natura è di lire tre per ogni cento lire esatte e versate.

L'esattore ha il servizio di cassa e la riscossione delle entrate comunali, provinciali e governative, rispondendo del non scosso per riscosso.

La Rappresentanza consorziale scegliendo le offerte più utili formerà la terna, e su questa nominerà l'esattore.

La durata del contratto viene stabilita pel quinquennio 1878-82. Salvo sempre superiore approvazione.

Chiunque volesse aspirare all'appalto dovrà non più tardi del giorno dieci del prossimo settembre presentare a quest'ufficio un'offerta suggellata redatta su carta da bollo da lira una.

Nella domanda dovrà dichiarare l'offerente:

a) Di accettare la nomina pel tempo suindicato sotto la osservanza prescritta dalla legge 20 aprile 1871, dal regolamento approvato con R. decreto 25 agosto 1876, n° 3313, Serie 2ª, dalle norme che reggono la riscossione della tassa sulla macinazione de'cereali, dai capitoli normali e da quelli speciali debitamente approvati;

b) Dovrà unire il certificato di seguito deposito in danaro od in rendita pubblica dello Stato al corso di Borsa corrispondente al 2 per cento della somma annuale a riscuotersi, che ascende a lire 2879 27;

c) Certificato comprovante non esistere nell'offerente alcuna delle incolpabilità dichiarate dalla sunnominata legge.

Entro 30 giorni dall'approvazione della nomina l'esattore dovrà, sotto pena di decadere da ogni diritto, di perdere il deposito dato in garanzia e di rispondere delle spese e dei danni, presentare la cauzione definitiva in lire 35,500 in beni stabili od in rendita pubblica dello Stato ai termini e modi stabiliti dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871 e dall'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 25 agosto 1876, n° 3313, Serie 2ª.

L'ammontare presunto della riscossione di tutto il Consorzio ascende a circa lire 193,963 93.

Tutte le spese inerenti e relative al contratto rimangono a carico dell'esattore.

Chiunque volesse esaminare tutte le altre condizioni non espresse nel presente avviso potrà rivolgersi alla Regia Intendenza di Finanza di Roma, o presso questa segreteria nelle ore d'ufficio.

Genzano di Roma, 24 agosto 1877.

Il Sindaco Presidente del Consorzio: M. MAZZONI.

4296 *Il Segretario*: D. STRAMIGIOLI.

OSPEDALE DI CENTALLO

Avviso di seguito deliberamento e scadenza di fatali.

Nell'incanto tenutosi li 27 agosto corrente nella sala dell'Ospedale per la vendita della Cassina Commenda sul prezzo di lire 54,000 venne l'appalto deliberato al prezzo di lire 58,840.

Si avverte il pubblico che il termine utile a presentare un'ulteriore offerta d'aumento non inferiore al ventesimo del prezzo suddetto di aggiudicazione, la quale dovrà essere accompagnata dai documenti prescritti coll'avviso d'asta 7 agosto suddetto, scade a mezzodì del giorno 11 settembre prossimo.

Centallo, 27 agosto 1877.

4307 *Per l'Amministrazione*: Not. CALCAGNO *Segr. assunto.*

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO NEL PRIMO DIPARTIMENTO

Avviso d'Asta.

Si notifica che alle ore 12 meridiane del giorno 22 settembre 1877, nella sala degl'incanti sita negli uffici della Direzione di Commissariato militare marittimo alla Spezia, avanti il colonnello direttore e presso la Direzione di Commissariato del 2° dipartimento marittimo in Napoli e quello del 3° dipartimento marittimo in Venezia, si procederà simultaneamente col metodo delle schede segrete contenenti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto per la impresa in tre distinti lotti per la

Trasformazione di 1049 *tonnellate e chil.* 900 *di ferro vecchio in* 524 *tonnellate e chil.* 950 *di ferro nuovo per lire* 76,980 34, *cioè:*

Lotto 1° — Ferro vecchio tonn. 297 e chil. 060 in ferro nuovo tonn. 148 e chil. 530, per lo ammontare di lire 21,000.
Lotto 2° — Ferro vecchio tonn. 649 e chil. 908 in ferro nuovo tonn. 324 e chil. 954, per lire 48,258 70.
Lotto 3° — Ferro vecchio tonn. 102 e chil. 932 in ferro nuovo tonn. 51 e chil. 466, per lire 7721 64.

Tutto il ferro vecchio sarà ritirato dal deliberatario dai magazzini del Regio arsenale marittimo di Spezia, ed il ferro trasformato dovrà essere consegnato quello del 1° lotto nel suddetto R. arsenale di Spezia, quello del 2° lotto nel R. arsenale di Napoli, e l'altro del 3° lotto nel Regio arsenale di Venezia.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suindicati uffici le loro offerte sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorni ed ora saranno ricevute ed aperte le schede degli accorrenti. Quindi da questa Direzione di Commissariato militare marittimo del primo dipartimento, tosto conosciuto il risultato degli altri incanti, sarà deliberata l'impresa provvisoriamente a quell'offerente che dai tre incanti risulterà il maggior oblatore, e ciò a pluralità di offerte e che abbia superato od almeno raggiunto il ribasso stabilito nelle schede dell'Amministrazione.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero di Marina e presso le suddette Direzioni di Commissariato.

Il termine utile per offrire il ribasso non minore del ventesimo è fissato a giorni 20 decorrendi dalle ore 12 merid. del giorno in cui sarà pubblicato lo avviso del deliberamento.

Per cauzione dell'impresa, e per essere ammessi a concorrere si depositeranno lire 7700 in contanti od in cartelle del Debito Pubblico al prezzo corrente nel giorno in cui si eseguirà il deposito.

Per le spese approssimative di contratto si depositeranno lire 750.

Spezia, 29 agosto 1877.

4219 *Il Capitano Commissario ai Contratti*: CARLO TOMASUOLO.

PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

COMUNE D'ISOLA DEL LIRI

Avviso d'Asta in 2° esperimento d'incanto.

Essendo andato deserto il primo incanto per lo appalto di tutte le opere da eseguirsi in questo comune, per la somma di lire 102,578 96, annunziate con l'avviso d'asta del dì 8 volgente, si rende noto che alle medesime condizioni segnate nel detto avviso, il giorno 11 del mese di settembre, alle ore 10 antimeridiane, si terrà altro esperimeto d'incanto, mediante asta pubblica ad estinzione di candela vergine.

L'aggiudicazione avrà luogo quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Dalla Residenza municipale, addì 26 agosto 1877.

4287 *Il Sindaco*: G. PANTANELLA.

REGIA PREFETTURA DI PADOVA

AVVISO.

Presentata in tempo utile offerta di ribasso di oltre il ventesimo sulla somma di lire 47,954 40 importare della delibera provvisoria dei lavori di rialzo ed ingrosso dell'argine sinistro del R. canale di Roncajette, fra Roncajette e la Riviera dei comuni di Ponte S Nicolò e Casal Ser Ugo, circondario idraulico di Padova, si rende noto, che nel giorno di giovedì 6 settembre p. v., alle ore 11 antim., nella residenza di questa prefettura, si procederà al reincanto dei lavori stessi.

La delibera seguirà seduta stante a chi avrà offerto il miglior ribasso e la gara sarà riaperta sul dato di lire 45,077 14.

Ogni aspirante dovrà esibire i prescritti certificati d'idoneità e moralità e cautare la propria offerta con un deposito in lire 2000 in cartelle del Debito Pubblico al valore di Borsa, oltre a lire 450 in biglietti della Banca Nazionale per le spese e tasse inerenti all'appalto.

Le condizioni del reincanto sono quelle riportate nell'avviso 2 andante mese n. 2548-7446 di questa prefettura, regolarmente pubblicato, ed ostensibile presso la stessa nelle ore d'ufficio.

Padova, li 24 agosto 1877.

4312 *Il Consigliere*: BRUGNATELLI.

R. PREFETTURA DELLA CALABRIA CITERIORE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane del giorno di mercoledì dodici settembre prossimo, avanti il signor prefetto, si addiverrà ad un novello incanto per lo appalto dei lavori di nuova costruzione della strada comunale obbligatoria di Cerchiara, tratto dall'abitato a quello di Francavilla Marittima, della lunghezza di metri 12,089 30 e per la somma di lire 114,127 46, cui fu elevato l'ammontare del progetto dietro l'aumento apportato ai prezzi di esso.

La gara avrà luogo ad estinzione di candela vergine, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento 4 settembre 1870, approvato con R. decreto dello stesso giorno, n° 5852.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale compilati addì 20 luglio 1877, visibili assieme alle altre carte del progetto nella segreteria di questa prefettura ove trovansi depositati in tutte le ore di ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine prefisso dall'articolo 11 del predetto capitolato speciale, a far tempo dalla data del verbale di consegna.

È in diritto dell'Amministrazione diffalcare dallo appalto qualche parte di lavoro per eseguirlo sia in economia, sia mediante le prestazioni in natura; e ciò oltre al dritto di aumento e diminuzione fino ad un quinto, come all'articolo 34 del capitolato generale d'appalto.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto dell'apertura della medesima:

1. Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dallo articolo 2 del capitolato generale.
2. Depositare a guarentigia dell'asta la somma di lire 5706 38.

La cauzione diffinitiva è di lire 11,411 64, la quale rimarrà vincolata a favore dell'Amministrazione fino al compimento dei lavori contemplati nel suddetto capitolato di appalto, salvo la responsabilità cui l'impresa medesima resta vincolata per gli effetti dell'art. 1659 del Codice civile vigente.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni otto successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiore al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Per tutto che risguarda gli altri obblighi dell'assuntore sia rispetto alla esecuzione de'lavori di cui sopra, e sia per la osservanza delle diverse condizioni provenienti dalla forza del contratto al quale egli deve sottostare, si fa riporto ai capitoli di appalto depositati nella segreteria della prefettura, redatti giusta le prescrizioni contenute nelle istruzioni generali emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1872, modulo 37, e nelle successive disposizioni di cui avrà visione nella segreteria stessa.

Le spese tutte inerenti allo appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Cosenza, il dì 21 agosto 1877.

4254 *Il Segretario delegato*: PUGLIESE.

COMUNE DI SERMONETA

Provincia di Roma — Circondario di Velletri

AVVISO.

Presso l'ufficio di questa segreteria comunale e per giorni quindici dalla data del presente avviso sono esposti gli atti tecnici relativi al progetto di costruzione della strada comunale obbligatoria Acquapuzza, della lunghezza di metri 10,013, che dal ponte Due Luci arriva al molino dell'Acquapuzza sul territorio della limitrofa Sezze.

S'invita chi vi ha interesse a prender conoscenza degli atti suddetti ed a presentare entro il prestabilito termine le osservazioni e le eccezioni che avesse a muovere. Queste potranno esser fatte in scritto od a voce, ed accolte dal segretario comunale, o da chi per esso, in apposito verbale da sottoscriversi dall'opponente, o per esso da due testimoni.

Si avverte inoltre che il progetto in discorso tien luogo di quello prescritto dagli articoli 3, 16 e 23 della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di utilità pubblica.

Sermoneta, dalla Residenza municipale, questo dì 21 agosto 1877.

4288 *L'Assessore ff.*: A. VALLETTA.

AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI SEZZE

Il sottoscritto notifica al pubblico che il signor Cinque Andrea è rimasto nel 2° esperimento d'oggi aggiudicatario provvisorio dello affitto del dazio di consumo governativo una alle sopratasse comunali per l'anno 1878, e per la somma di lire 17,050.

Ciò stante avvisa a tutti che da oggi fino alle ore 10 ant. del giorno 12 settembre venturo è aperto il tempo utile (fatali) a presentare al Municipio le offerte di aumento non minori del ventesimo per migliorare la predetta somma di lire 17,050.

In caso di niuna offerta lo affitto predetto rimarrà definitivamente aggiudicato al ripetuto signor Andrea Cinque.

Sezze, li 27 agosto 1877.

4319 *Il Segretario Municipale*: SANTELLI.

CAMERANO NATALE, *Gerente.* | ROMA — TIP. EREDI BOTTA.